JRE 53
OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA
COLLANA A CURA DI **PAOLO LORO**
REPERTORI
ebook in formato pdf

urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio

IMPUGNAZIONE E DOMANDA GIURISDIZIONALE

in materia di governo del territorio

raccolta di giurisprudenza
2009-2012

isbn 978-88-97916-76-5
exeo edizioni
professionisti
pubblica amministrazione

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO REPERTORI
governo del territorio JRE 53

IMPUGNAZIONE E DOMANDA GIURISDIZIONALE

in materia di governo del territorio

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

ISBN: 978-88-97916-76-5
professionisti
pubblica amministrazione
EXEO edizioni

fax: 049 9710328 e-mail: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di impugnazione e domanda giurisdizionale nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprionline.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2013 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: luglio 2013 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it, direttore scientifico della rivista giuridica telematica www.esproprionline.it e direttore responsabile delle riviste telematiche www.urbium.it e www.patrimoniopubblico.it - materia: governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, beni pubblici) - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf – dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-76-5 - codice: JRE53 – nic: 129 - prezzo: € 60,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

professionisti

pubblica amministrazione

www.territorio.it www.esproprionline.it www.urbium.it www.patrimoniopubblico.it www.exeo.it

SOMMARIO

n°197 DOMANDA --> AZIONI INCOMPATIBILI IN UNICO RICORSO

n°198 DOMANDA --> DI ACCERTAMENTO

n°199 DOMANDA --> DI CONDANNA

n°200 DOMANDA --> DOMANDA RICONVENZIONALE

n°201 DOMANDA --> INTERPRETAZIONE

n°202 DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA

n°203 DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA --> DIVERSITÀ

n°204 DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA

n°205 DOMANDA --> PETITUM E CAUSA PETENDI

n°206 DOMANDA --> RISARCITORIA

n°207 DOMANDA --> RISARCITORIA --> ACCOGLIMENTO DOMANDA CAUTELARE

n°208 DOMANDA --> RISARCITORIA --> ART. 30 CPA

n°209 DOMANDA --> RISARCITORIA --> ART. 30 CPA --> RETROATTIVITÀ

n°210 DOMANDA --> RISARCITORIA --> BENE INDIVISO

n°211 DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI

n°212 DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

n°213 DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> MANCANZA DEL TITOLO ACQUISITIVO

n°214 DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> PERDITA DISPONIBILITÀ DEL BENE

n°215 DOMANDA --> RISARCITORIA --> DIRITTO INTERTEMPORALE

n°216 DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI

n°217 DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> LIVELLARIO

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°218 DOMANDA --> RISARCITORIA --> PROPOSIZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO

n°219 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RAPPORTO CON INDENNIZZO

n°220 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA

n°221 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO

n°222 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

n°223 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI

n°224 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990

n°225 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ATTO DI CESSIONE

n°226 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ATTO DI CESSIONE --> ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

n°227 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> MANCATO ACCORDO

n°228 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI/DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE

n°229 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI/DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE --> RESTITUZIONE

n°230 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> USUCAPIONE

n°231 DOMANDA --> RISARCITORIA / DEMOLITORIA

n°232 DOMANDA --> RIVALUTAZIONE, INTERESSI MORATORI E COMPENSATIVI

n°595 IMPUGNAZIONE --> ACCESSO AI FONDI --> AVVISO DI ACCESSO

n°596 IMPUGNAZIONE --> ACCESSO AI FONDI --> DECRETO DI ACCESSO

n°597 IMPUGNAZIONE --> ACCORDO DI PROGRAMMA

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°598 IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE OPERE NON AMOVIBILI

n°599 IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 DPR 327/2001 --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA

n°600 IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001

n°601 IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA

n°602 IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA

n°603 IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> PREGIUDIZIALITÀ GIUDIZIO CIVILE

n°604 IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> QUANTUM DEL RISARCIMENTO

n°605 IMPUGNAZIONE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

n°606 IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNABILI NELL'ESPROPRIAZIONE

n°607 IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNABILI NELL'ESPROPRIAZIONE --> UNA VOLTA INTERVENUTA LA CESSIONE VOLONTARIA

n°608 IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNATI, IDENTIFICAZIONE

n°609 IMPUGNAZIONE --> ATTI NON ESECUTORI

n°610 IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI

n°611 IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI

n°612 IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO SCAVI

n°613 IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO USO DEMANIO MARITTIMO

n°614 IMPUGNAZIONE --> AUTOTUTELA POSSESSORIA

n°615 IMPUGNAZIONE --> BONIFICA SITI INQUINATI

n°616 IMPUGNAZIONE --> CARTELLA ESATTORIALE

n°617 IMPUGNAZIONE --> CERTIFICAZIONE URBANISTICA

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°618 IMPUGNAZIONE --> CLASSAMENTO CATASTALE

n°619 IMPUGNAZIONE --> COMMISSIONE DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

n°620 IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART. 10 BIS L. 241/90

n°621 IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART. 21.2 DPR 327/2001

n°622 IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART.17 DPR 327/2001

n°623 IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO

n°624 IMPUGNAZIONE --> CONCESSIONI DEMANIALI

n°625 IMPUGNAZIONE --> CONFERENZA DI SERVIZI

n°626 IMPUGNAZIONE --> CONTRATTO

n°627 IMPUGNAZIONE --> CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

n°628 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO

n°629 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI

n°630 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> COMMISSARIO AD ACTA

n°631 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> CONCESSIONE DEMANIALE

n°632 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> DISATTIVAZIONE IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

n°633 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> EDILIZIA RESIDENZIALE

n°634 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ESPOSTI E DENUNCE

n°635 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ESPROPRIAZIONE --> BENEFICIARIO

n°636 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

n°637 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

DINIEGO DI TITOLO EDILIZIO

n°638 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL PIANO CAVE

n°639 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO

n°640 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO

n°641 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE SANZIONE EDILIZIA

n°642 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> INDIVIDUAZIONE

n°643 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

n°644 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE

n°645 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> USI CIVICI

n°646 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO

n°647 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> APPELLO INCIDENTALE

n°648 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA

n°649 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO

n°650 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO --> ANNULLAMENTO CON RINVIO

n°651 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE

n°652 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO TRIBUTARIO

n°653 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> SPECIFICITÀ DEI MOTIVI

n°654 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> TERMINE

n°655 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA DECIDENDUM

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°656 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA DECIDENDUM --> RIMESSIONE ADUNANZA PLENARIA

n°657 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA PROBANDUM

n°658 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> TRATTAZIONE ORALE

n°659 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE

n°660 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO

n°661 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO --> CONTRATTI, INTERPRETAZIONE

n°662 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO --> TRAVISAMENTO

n°663 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ARGOMENTAZIONI AD ABUNDANTIAM

n°664 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC

n°665 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> MOTIVI DI GIURISDIZIONE

n°666 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> NULLITÀ DI PROCEDIMENTO O SENTENZA

n°667 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIOLAZIONE DI LEGGE

n°668 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIZIO DI MOTIVAZIONE

n°669 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> AUTOSUFFICIENZA

n°670 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CATTIVO USO PRUDENTE APPREZZAMENTO

n°671 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTESTAZIONI ALLA CONSULENZA TECNICA

n°672 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, INTERPRETAZIONE

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°673 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, NULLITÀ

n°674 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTROLLO SULLA CONGRUITÀ E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

n°675 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRORICORSO

n°676 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

n°677 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE ERRORI MATERIALI

n°678 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CRITERI ESTIMATIVI

n°679 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DECISIONI CONSIGLIO DI STATO

n°680 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DIFETTO DI CONTRADDITTORIO, VIZIO

n°681 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> INTERPRETAZIONE DOMANDA GIUDIZIALE

n°682 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MANCATA AMMISSIONE 261 C.P.C.

n°683 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MANCATA AMMISSIONE PROVA TESTIMONIALE

n°684 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MEMORIE

n°685 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MOTIVI NUOVI

n°686 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> OMESSA DENUNCIA RAGIONI DECISIONE

n°687 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ONERE DELLA PROVA, VIOLAZIONE NORME

n°688 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> PROCURA

n°689 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE -->

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

REVOCAZIONE

n°690 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> CONTENUTO

n°691 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> DEPOSITO

n°692 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> INCIDENTALE

n°693 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA

n°694 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA --> PERFEZIONAMENTO

n°695 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO, CON

n°696 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO, SENZA

n°697 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI

n°698 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE GIUNTA SPECIALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

n°699 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE TSAP

n°700 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> TERMINI

n°701 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> THEMA DECIDENDUM

n°702 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> VIOLAZIONE DI CIRCOLARI, IRRILEVANZA

n°703 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO

n°704 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO --> RESPONSABILITÀ CIVILE

n°705 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> NOTIFICA

n°706 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO -->

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

COMPETENZA

n°707 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> CONCESSIONE DEMANIALE

n°708 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> CONVENZIONE URBANISTICA

n°709 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> FACOLTATIVITÀ

n°710 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> LEGITTIMAZIONE

n°711 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> MOTIVI

n°712 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> POTERI DEL GIUDICE --> REFORMATIO IN PEIUS

n°713 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE

n°714 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ALTERNATIVITÀ RISPETTO ALL'APPELLO

n°715 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> CONTRARIETÀ A GIUDICATO

n°716 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ERRORE REVOCATORIO

n°717 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> FALSITÀ DELLA PROVA

n°718 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> SCOPERTA DOCUMENTALE

n°719 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> TERMINE

n°720 IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI ESPROPRIO --> VOLTURA

n°721 IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE

n°722 IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> PER ASSENZA PARTICOLARE URGENZA

n°723 IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> SCELTA TRA OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°724 IMPUGNAZIONE --> DETERMINAZIONE INDENNITÀ

n°725 IMPUGNAZIONE --> DETERMINAZIONE INDENNITÀ --> ART. 22 DPR 327/2001

n°726 IMPUGNAZIONE --> DICHIARAZIONE DI P.U.

n°727 IMPUGNAZIONE --> DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI

n°728 IMPUGNAZIONE --> DINIEGO DI SANATORIA EDILIZIA

n°729 IMPUGNAZIONE --> EFFETTI SUL PROCEDIMENTO

n°730 IMPUGNAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> AVVISO

n°731 IMPUGNAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> VERBALE

n°732 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ

n°733 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI

n°734 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> CONCESSIONE DEMANIALE

n°735 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> MISURE DI SALVAGUARDIA

n°736 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> V.I.A.

n°737 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

n°738 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE

n°739 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

n°740 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI

n°741 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONFERMA DELL'ATTO IMPUGNATO

n°742 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONVALIDA

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°743 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> DECADENZA DEL VINCOLO

n°744 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE IL BENE DELLA VITA

n°745 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IN CASO DI ATTI RIPETIBILI

n°746 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> INGIUNZIONE DI SGOMBERO

n°747 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ORDINANZA CAUTELARE PROPULSIVA

n°748 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PERSISTENZA DELL'INTERESSE RISARCITORIO

n°749 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PIANIFICAZIONE DEMANIALE

n°750 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RICORSO AVVERSO SANZIONI EDILIZIE

n°751 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RICORSO AVVERSO SANZIONI PAESAGGISTICHE

n°752 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RINUNCIA DELLA PARTE

n°753 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA

n°754 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> TITOLO EDILIZIO

n°755 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ

n°756 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI APPLICATIVI

n°757 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI COLLEGIALI

n°758 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI

n°759 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI --> DISTINZIONE CON LA CONFERMA IMPUGNABILE

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°760 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

n°761 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> ATTI SOPRASSESSORI

n°762 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> CASISTICA

n°763 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> TENORE NEGATIVO, FACOLTATIVITÀ

n°764 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI POLITICI E DI INDIRIZZO

n°765 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI RITIRATI

n°766 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> CLAUSOLA DI STILE

n°767 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> DICHIARAZIONI DI SCIENZA

n°768 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> MANCATA NOTIFICA

n°769 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI

n°770 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI --> EVIDENZA PUBBLICA

n°771 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI --> NOZIONE DI ATTO PRESUPPOSTO

n°772 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI

n°773 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> DINIEGO DI CONDONO IN AREA VINCOLATA

n°774 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> ISTITUZIONE DELL'ENTE CONCEDENTE

n°775 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> SDEMANIALIZZAZIONE

n°776 IMPUGNAZIONE --> MONETIZZAZIONE

n°777 IMPUGNAZIONE --> MOTIVI

n°778 IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ASSORBIMENTO

n°779 IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> GENERICITÀ

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°780 IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> INDICAZIONE PER RELATIONEM

n°781 IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ORDINE DI TRATTAZIONE

n°782 IMPUGNAZIONE --> NOTIFICAZIONE

n°783 IMPUGNAZIONE --> OPERE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE --> PARERE COMITATO TECNICO REGIONALE

n°784 IMPUGNAZIONE --> PARERI --> PARERE C.E.C.

n°785 IMPUGNAZIONE --> PARERI --> PARERE SOPRINTENDENZA

n°786 IMPUGNAZIONE --> PERIZIA CONTRATTUALE

n°787 IMPUGNAZIONE --> PIANI PAESAGGISTICI

n°788 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI

n°789 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

n°790 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI

n°791 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PIANO DI LOTTIZZAZIONE

n°792 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

n°793 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI

n°794 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI

n°795 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> ADOZIONE

n°796 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> ADOZIONE E/O APPROVAZIONE

n°797 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> CONTRODEDUZIONE OSSERVAZIONI

n°798 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> RISPOSTE A ISTANZA DI RIPIANIFICAZIONE

n°799 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> RISPOSTE SULLA NATURA DEL VINCOLO

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°800 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA

n°801 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> ART. 19 DPR 327/2001

n°802 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> DIVIETO DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE

n°803 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> IMPOSITIVA DI VINCOLO

n°804 IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> REITERATIVA DI VINCOLO

n°805 IMPUGNAZIONE --> PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

n°806 IMPUGNAZIONE --> PIANO DEL TRAFFICO

n°807 IMPUGNAZIONE --> PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI

n°808 IMPUGNAZIONE --> PIANO PARTICELLARE

n°809 IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA

n°810 IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA --> BANDI DI GARA

n°811 IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE

n°812 IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> ELENCO TRIENNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE

n°813 IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE DEFINITIVA

n°814 IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE DEFINITIVA --> ADOZIONE E/O APPROVAZIONE

n°815 IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE

n°816 IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE --> OPERE STRATEGICHE

n°817 IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROJECT FINANCING

n°818 IMPUGNAZIONE --> PROGETTO LIQUIDAZIONE USI CIVICI

n°819 IMPUGNAZIONE --> PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE, IN GENERALE

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°820 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO GERARCHICO

n°821 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO

n°822 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> ATTI NON DEFINITIVI, INAMMISSIBILITÀ

n°823 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> ESECUZIONE

n°824 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ

n°825 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> SOTTOSCRIZIONE

n°826 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> TRASPOSIZIONE

n°827 IMPUGNAZIONE --> RIMESSIONE IN PRISTINO

n°828 IMPUGNAZIONE --> RISERVA DI IMPUGNAZIONE

n°829 IMPUGNAZIONE --> SANZIONI AMMINISTRATIVE

n°830 IMPUGNAZIONE --> SANZIONI EDILIZIE

n°831 IMPUGNAZIONE --> SANZIONI PAESAGGISTICHE

n°832 IMPUGNAZIONE --> SILENZIO SIGNIFICATIVO

n°833 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE

n°834 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ATTO NULLO

n°835 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> COMPROPRIETARI

n°836 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA

n°837 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ACCORDO DI PROGRAMMA

n°838 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI

n°839 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°840 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> COMUNICATI WEB

n°841 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

n°842 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONFERENZA DI SERVIZI

n°843 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ELEMENTI ACCIDENTALI --> CONDIZIONE

n°844 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ELEMENTI ACCIDENTALI --> TERMINE

n°845 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA DELL'ADOZIONE

n°846 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE

n°847 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOMINA COMMISSARIO AD ACTA

n°848 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOTIFICA

n°849 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ONERI DI URBANIZZAZIONE

n°850 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ORDINANZA DI RILASCIO

n°851 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI

n°852 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> N.T.A.

n°853 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PEEP

n°854 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ASI

n°855 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI

n°856 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

--> PIANO DI RECUPERO

n°857 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO PARTICOLAREGGIATO

n°858 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE

n°859 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> VINCOLO ESPROPRIATIVO

n°860 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIP

n°861 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANIFICAZIONE ACUSTICA

n°862 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

n°863 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI

n°864 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA

n°865 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DA CONIUGE O PARENTE

n°866 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DAL DIFENSORE

n°867 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> DA PARTE DELLA P.A.

n°868 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> DEPOSITO DEI DOCUMENTI

n°869 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ELEMENTI ESSENZIALI

n°870 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ESISTENZA E LESIVITÀ DELL'ATTO

n°871 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> FORMULAZIONE OSSERVAZIONI E RICHIESTE

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°872 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> MENZIONE IN ALTRO ATTO

n°873 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> MOTIVAZIONE

n°874 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA

n°875 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA --> ONERE

n°876 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

n°877 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE

n°878 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE --> OPERE STRATEGICHE

n°879 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE --> PERIZIA DI VARIANTE

n°880 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ

n°881 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> COMUNICAZIONE ART. 17 DPR 327/2001

n°882 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> DEPOSITO ART. 10 L 865/71

n°883 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI

n°884 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI --> AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO

n°885 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE NEL BUR

n°886 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICITÀ PLURIMA

n°887 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> REGOLAMENTI

n°888 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> REGOLAMENTI --> REGOLAMENTO IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°889 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> SILENZIO RIFIUTO

n°890 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TARIFFE DEI SERVIZI MARITTIMI

n°891 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO

n°892 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> ACCESSO AGLI ATTI

n°893 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CARTELLO AFFISSO IN CANTIERE

n°894 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CONCESSIONE EDILIZIA

n°895 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CONDOMINIO

n°896 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA

n°897 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> FINE LAVORI

n°898 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> INIZIO LAVORI

n°899 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> PROPOSIZIONE AZIONE CIVILE

n°900 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> RESIDENZA ALTROVE

n°901 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> STAMPA LOCALE

n°902 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLI EDILIZI IN SENSO LATO

n°903 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLO EDILIZIO IN SANATORIA

n°904 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE

n°905 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ESECUTORE DELL'OPERA RICHIESTA

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°906 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> IMPEDIMENTI DI FATTO

n°907 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> PROPRIETARI EFFETTIVI

n°908 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> PROPRIETARI EFFETTIVI --> EREDI

n°909 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> RIMESSIONE IN TERMINI

n°910 IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO

n°911 IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ --> CON PRESCRIZIONI

n°912 IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ --> SILENZIO DINIEGO

n°913 IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA

n°914 IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> ATTO PRIVATO

n°915 IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

n°916 IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> RITO CONTRO IL SILENZIO - D.L. 138/2011

n°917 IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> IN DEROGA

n°918 IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLI EDILIZI IN SENSO LATO

n°919 IMPUGNAZIONE --> TRASFERIMENTO BENI ALLE USL

n°920 IMPUGNAZIONE --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

n°921 IMPUGNAZIONE --> VINCOLI --> VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°197 **DOMANDA --> AZIONI INCOMPATIBILI IN UNICO RICORSO**

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.340 del 11/05/2009 - Relatore: Dino Nazzaro - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi:
La domanda di annullamento non è cumulabile con quella volta ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. e l'ordine di provvedere.

Estratto: «IL ricorso si prospetta cumulativo di due distinte richieste: a) decisione in punto di un silenzio inadempimento, che beneficia di una procedura speciale, di cui all'art. 21-bis L. n. 1034/1971, aggiunto dall'art. 2 della L. n. 205/2000, col rito della camera di consiglio e tempestività della sentenza succintamente motivata; b) annullamento, in via ordinaria, di un provvedimento disponente il rinnovo per le concessioni stagionali già assegnate per il 2007, con terzi beneficiari individuati, senza alcuna determinazione per la Malik Sport.Palese è l'incompatibilità tra le due procedure e la non possibilità del loro cumulo oggettivo in un solo gravame a rito ordinario; la specialità processuale del silenzio - inadempimento, si risolve nella sua inammissibilità e nella conservazione del ricorso per quanto concerne il richiesto annullamento dell'atto impugnato, mentre improponibili, in sede di legittimità, sono le richieste circa l'imposizione per "iussum judicis", di un "fare specifico" (assegnazione "ad personam"), in quanto le valutazioni di amministrazione attiva sono riservate all'Ente concedente, che dovrà attenersi al giudizio di legittimità reso.Va, infine, considerato come la ricorrente associazione ha fatto acquiescenza alla nota dirigenziale dell'11.2.2008, che conteneva un sostanziale rigetto, e che la riapertura dei termini, con istanza del 31.5.2008, non ha portato ad alcuna decisione nuova e/o sostitutiva, resa "ad personam", bensì alla delibera impugnata che ha inplicitamente confermato la posizione negativa già presa in precedenza.»

n°198 **DOMANDA --> DI ACCERTAMENTO**

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.358 del 17/02/2012 - Relatore: Gianluca Bellucci - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi:
È inammissibile l'azione avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto a conseguire la concessione edilizia in sanatoria, giacché la posizione del privato rispetto alle funzioni del Comune in materia di rilascio di titoli edilizi ha consistenza di interesse legittimo, mentre l'azione di accertamento è circoscritta ai casi in cui si controverta su diritti ed oneri patrimoniali discendenti da norme generali.

Estratto: «Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di accertamento del diritto a conseguire la concessione edilizia in sanatoria, giacché la posizione del privato rispetto alle funzioni del Comune in materia di rilascio di titoli edilizi ha consistenza di

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

interesse legittimo, mentre l'azione di accertamento è circoscritta ai casi in cui si controverta su diritti ed oneri patrimoniali discendenti da norme generali; in definitiva, laddove, come nella fattispecie in esame, l'atto impugnato sia stato emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, il medesimo è contestabile solo con l'azione impugnatoria (TAR Lombardia, Milano, II, 13.10.1992, n. 621; TAR Campania, Salerno, II, 2.7.2004, n. 1682).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.162 del 17/01/2012 - Relatore: Ugo De Carlo - Presidente: Adriano Leo

Sintesi:
L'azione di accertamento atipica è esperibile nel giudizio amministrativo anche per la tutela degli interessi legittimi e questo anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

Estratto: «Deve invece essere accolta la domanda di parziale restituzione della sanzione pagata in esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune in data 5.10.2009; infatti pur non essendo giunti ad una pronuncia di annullamento delle ordinanze di sospensione dei lavori per le ragioni sopra indicate, è pur sempre stato accertato che non vi era stata una maggior escavazione di sabbia e ghiaia rispetto a quanto autorizzato.Dal momento che la sanzione era articolata in maniera da punire entrambe le condotte ritenute illegittime fissando partitamente quanta parte della pena pecuniaria era riconducibile alle singole ipotesi, è evidente che il Comune deve restituire la somma incassata in relazione al presunto maggior quantitativo di materiale scavato, rivelatosi poi insussistente.Il Comune di Olgiate Comasco ha eccepito l'inammissibilità di una simile richiesta per non essere stata impugnato il provvedimento sanzionatorio nella sede opportuna, ma tale eccezione non può essere accolta.Il codice del processo amministrativo ha munito il giudice di poteri di condanna atipica che possono essere esercitati purché vi fosse una domanda principale di altro contenuto come nel caso di specie in cui ola richiesta principale era quella di annullamento.In particolare l'art. 34, comma 1 lett. C), c.p.a. prevede la: "condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile".Si tratta di una previsione che sancisce il definitivo passaggio del processo amministrativo da giudizio sull'atto a giudizio sul rapporto che deve tener presente tutti gli aspetti della situazione dedotta in giudizio.Orbene la norma pone come presupposto perché il giudice possa esercitare i suoi poteri di condanna, l'accoglimento del ricorso; la norma non lo precisa ma evidentemente deve riferirsi anche all'accoglimento parziale.Ebbene nel caso di specie un accoglimento parziale vi è stato, anche se non ha comportato l'annullamento dell'atto perché vi erano autonomi motivi sufficienti a garantirne la legittimità.Vi è però un valore di accertamento della pronuncia, quanto all'insussistenza parziale dei presupposti per applicare la sanzione pecuniaria, che deve essere riconosciuto.La stesura definitiva ha visto il venir meno di un'autonoma previsione generale sull'azione di accertamento, ma ciò non toglie che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno ritenuto che l'azione di accertamento non sia inammissibile sotto l'impero del nuovo strumento processuale.L'azione di accertamento atipica è esperibile nel giudizio amministrativo anche per la tutela degli interessi legittimi. Peraltro, anche a seguito dell'entrata in vigore del

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

Codice del processo amministrativo, detta azione di accertamento deve ritenersi parimenti ammissibile nel processo amministrativo pur non essendo stata espressamente codificata. L'ammissibilità di detta azione si fonda altresì sul rinvio esterno di cui all'art. 39 comma 1, c.p.a. ai principi del c.p.c. (ove è indiscutibilmente ammessa detta azione) e in considerazione del fatto che il nuovo Codice di cui al d.lg. n. 104 del 2010 contempla azioni sicuramente dichiarative quali l'azione avverso il silenzio e l'azione volta alla declaratoria della nullità.(vedasi TAR Puglia 42422010).Nel caso in esame poi non era stata promossa un'azione di accertamento, ma in virtù dei poteri esercitati dal Collegio per risolvere la controversia si è giunti ad accertare la non fondatezza di uno dei motivi che avevano portato prima a sospendere l'autorizzazione allo scavo e poi all'applicazione di una sanzione in parte determinata sulla base del motivo rivelatosi poi insussistente.Non vi sono ragioni che impediscano al giudice di ordinare la restituzione della somma pagata in relazione a tale violazione, risultata poi non avvenuta, e che il provvedimento ingiuntivo quantifica in € 45.711,07 oltre agli interessi legali dalla data del versamento e fino al saldo.»

TAR VENETO, SEZIONE III n.1921 del 27/12/2011 - Relatore: Marco Morgantini - Presidente: Giuseppe Di Nunzio

Sintesi:
È inammissibile l'azione di accertamento proposta al G.A. con cui si chiede di dichiarare che un accordo denominato "concessione di suolo pubblico" sia in realtà un atto avente natura privatistica.

Estratto: «Parte ricorrente chiede a questo Tribunale di accertare che il contratto denominato"concessione di suolo pubblico" in data 23 Dicembre 1998 è un atto di natura privatistica, in quanto è un contratto di locazione, sottoscritto tra il Comune di Vicenza ed il sig. Lovato, avente ad oggetto la porzione del terreno facente parte dell'area denominata "Campo Marzio" sita in Vicenza tra via Milano e via Roma in cui insiste l'unità immobiliare di proprietà del ricorrente censita al NCEU del Comune di Vicenza al Foglio 4 Mappale 365.(omissis)Il ricorso è inammissibile, perché trattasi di azione di accertamento, la cui proponibilità è esclusa dal codice del processo amministrativo.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5903 del 08/11/2011 - Relatore: Oberdan Forlenza - Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi:
Non è ammessa l'azione dichiarativa della sussistenza dell'interesse legittimo.

Estratto: «come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare (sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644), ricostruendo la posizione di interesse legittimo:"nell'ambito della situazione dinamica in cui si pone l'esercizio del potere amministrativo, dunque, l'interesse è "personale" in quanto esso si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare, non è trasferibile né è consentito al soggetto ampliarne o comunque modificarne l'ambito di titolarità (inter vivos o mortis causa); ed è altresì (inscindibilmente con la prima caratteristica), anche "diretto", in quanto il suo titolare è posto in una relazione di

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

immediata inerenza con l'esercizio del potere amministrativo (per essere destinatario dell'atto e/o per avere nei confronti dell'atto una posizione opposta (speculare) a quella del destinatario diretto). Da ciò consegue che non possono esservi posizioni di interesse legittimo nei confronti della Pubblica amministrazione in esercizio del potere amministrativo conferitole dall'ordinamento, che non siano quelle (e solo quelle) che sorgono per effetto dello stesso statuto normativo del potere, nell'ambito del rapporto giuridico di diritto pubblico, (pre)configurato normativamente . . . Laddove, dunque, gli attributi di "personale" e "diretto" attengono all'interesse legittimo in quanto posizione sostanziale, e consentono di circoscriverne la titolarità, l'ulteriore attributo di "attuale", attiene alla proiezione processuale della posizione sostanziale, alla emersione della esigenza di tutela per effetto di un atto concreto e sincronicamente appezzabile di esercizio di potere, che renda dunque necessaria l'azione in giudizio, onde ottenere tutela, e quindi "utile", a tali fini, la pronuncia del giudice.".Alla luce di tale ricostruzione dell'interesse legittimo, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, consegue a tutta evidenza la impossibilità di configurare una azione dichiarativa della sussistenza di tale posizione giuridica sostanziale..Ed infatti, se tale posizione sostanziale risulta percepibile solo nel momento dinamico dell'esercizio del potere, appare evidente come essa sfugga ad una operazione di "accertamento", per venire ad essere tutelata attraverso il sindacato sull'esercizio, o sul mancato esercizio (provvedimento negativo) del potere da parte dell'amministrazione cui lo stesso è funzionalmente conferito.In definitiva, l'azione di accertamento, lungi dal poter avere una propria autonomia (ed anche una qualche utilità), si confonde nella più generale azione di annullamento, ottenendo la posizione giuridica soddisfazione per il tramite dell'annullamento dell'atto (cui è funzionale il previo profilo "di accertamento" della pronuncia del giudice) e, ove necessario, per mezzo del successivo giudizio di ottemperanza.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n.3183 del 15/06/2011 - Relatore: Fabrizio D'Alessandri - Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi:
Il codice del processo amministrativo non consente una domanda di mero accertamento, come quella di cui è causa, volta ad una mera ricognizione dello status urbanistico di un locale, introdotta in materia di interessi legittimi in quanto connessa ad aspetti della corretta disciplina dell'uso del territorio.

Sintesi:
Non è ammissibile un'azione di accertamento dinanzi al giudice amministrativo avente ad oggetto l'esistenza dei presupposti posti a base di un provvedimento autoritativo, proposta senza il rispetto del termine decadenziale, in quanto una siffatta azione si rivelerebbe elusiva del predetto termine.

Estratto: «7) Con il ricorso per motivi aggiunti di cui al R.G. 3700/2009, è stata introdotta un'autonoma domanda di accertamento della destinazione commerciale del locale di cui è causa.La domanda è inammissibile per un duplice ordine di motivi.In primo luogo, il vigente codice del processo amministrativo non consente una domanda di mero accertamento, come quella di cui è causa, volta ad una mera ricognizione dello status urbanistico di un

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

locale, introdotta in materia di interessi legittimi in quanto connessa ad aspetti della corretta disciplina dell'uso del territorio.Per quanto il codice del processo amministrativo ha ampliato la portata le azioni di tutela proponibili nel giudizio amministrativo non si è spinto sino alla previsione di azioni atipiche di accertamento in materia di interessi legittimi ed, anzi, al contrario ha tipizzato tali azioni dove lo ha ritenuto opportuno, come nel caso dell'azione di accertamento della nullità dell'atto amministrativo. In secondo luogo, nel caso di specie, il giudizio nasce dall'adozione di sanzioni edilizie da parte del Comune per un supposto abusivo cambio di destinazione d'uso.La destinazione non commerciale dei locali viene affermata in specifici provvedimenti amministrativi ed, in particolare per quel che qui interessa, nell'impugnato atto di diniego di accertamento di conformità ed ordine di ripristino.La natura non commerciale del locale viene poi richiamata e posta a base di un atto sanzionatorio e, conseguentemente, la sua contestazione non può esulare dal meccanismo impugnatorio di tali provvedimenti, secondo i termini decadenziali previsti dalla legge.Non risulta, difatti, ammissibile un'azione di accertamento dinanzi al giudice amministrativo avente ad oggetto l'esistenza dei presupposti posti a base di un provvedimento autoritativo, proposta senza il rispetto del termine decadenziale, in quanto una siffatta azione si rivelerebbe elusiva del predetto termine (vedi sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717). L'atto di diniego di accertamento di conformità, contente l'ordine di ripristino (peraltro impugnato con ricorso principale), è stato notificato a Giuseppe Capodanno il 15 aprile 2009 ed a Gennaro e Luigi Capodanno il 19.5.2009.Il ricorso per motivi aggiunti è stato dagli stessi notificato solo il 3.11.2009, ovverosia in ogni caso in modo tardivo rispetto al termine decadenziale che, onde evitare un meccanismo di elusione dei termini di decadenza non può che essere quello previsto per l'impugnativa dei provvedimenti amministrativi.Né può essere invocata la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo per l'azione di accertamento di nullità del provvedimento amministrativo, al fine di dedurne la possibilità di un'azione di accertamento atipica su determinate situazioni poste a base di provvedimenti amministrativi o per dedurne in via di analogia la disciplina applicabile.Nell'azione per la declaratoria di nullità dell'atto amministrativo di cui all'art.31, comma 4, del codice del processo amministrativo, l'azione aggredisce un esito provvedimentale finale per far valere una difformità dallo schema normativo più grave rispetto a quella che comporta l'annullabilità.Esito del giudizio è sempre la "rimozione" di un provvedimento amministrativo dall'ordinamento tramite il riconoscimento della sua nullità, affinché lo stesso non possa produrre, nemmeno in via di fatto, conseguenze lesive.Nel caso in questione la domanda proposta dalla parte ha ad oggetto l'accertamento di un fatto, anzi di una situazione giuridicamente rilevante (la qualificazione urbanistica di un immobile), che è stata oggetto di una differente valutazione da parte dell'Amministrazione, e non la validità di un provvedimento (come nei casi di domanda di annullamento o dichiarazione di nullità).La valutazione contestata con l'azione di accertamento è stata posta dall'Amministrazione a base di specifici atti amministrativi.Una pronuncia di accertamento che dovesse dichiarare, in sede di mero accertamento, l'erroneità di tale valutazione (una certa qualifica edilizia dell'immobile) comporterebbe un effetto necessariamente caducante su tutti gli atti amministrativi che hanno posto a base l'esistenza di una differente qualifica, agendo non direttamente sull'atto bensì sui suoi presupposti, con l'effetto di scardinare la logica dei termini decadenziali.Tale effetto non si rinviene invece per la declaratoria di nullità di un provvedimento.Nell'azione di nullità l'attacco con effetto di rimozione del provvedimento è diretto all'atto e non ai presupposti dell'atto e, per tale ragione, il codice ha dettato dei precisi termini decadenziali

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

che non si sovrappongono, per quanto anzidetto, con quelli esistenti per l'azione di annullamento tesa anch'essa a porre nel nulla il provvedimento amministrativo.L'azione volta all'accertamento in senso difforme di una determinata situazione giuridica assunta a presupposto di uno o più determinati provvedimenti consegue invece in sostanza un effetto caducante indiretto, agendo sui presupposti del provvedimento, con l'effetto di aggirare i termini decadenziali di impugnativa degli atti amministrativi e far venir meno le esigenze di certezza giuridica e stabilità dell'azione amministrativa che hanno portato il legislatore a prevedere un termine decadenziale ridotto anche per l'azione di nullità.Da tale differenza ontologica deriva peraltro, sul piano della disciplina processuale, l'impossibilità di accomunare le due situazioni e mutuare per analogia la disciplina dell'azione di nullità.Infine, un'azione di accertamento volta a contestare i presupposti di un determinato atto sottoposta ad un termine breve di decadenza dall'adozione del medesimo provvedimento si risolverebbe in niente altro che in un surrogato dell'azione di annullamento, né sarebbe giustificata dalla particolare natura della patologia dell'atto adottato come invece per l'azione di annullamento.L'azione di accertamento proposta si palesa quindi inammissibile.»

n°199 **DOMANDA --> DI CONDANNA**

Sintesi:
La domanda tesa ad una pronuncia che imponga l'adozione del provvedimento satisfattorio non è ammissibile se non accompagnata dalla rituale e contestuale proposizione della domanda di annullamento del provvedimento negativo o del rimedio avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm..

Sintesi:
La proposizione di un'azione di condanna, in aggiunta e a completamento di quella di annullamento, deve essere valutata sulla scorta dell'apprezzamento della portata effettiva del ricorso alla luce del petitum sostanziale in esso contenuto.

Estratto: «6.2. Ai fini dello scrutinio delle tecniche di tutela praticabili dal terzo si deve allora approfondire la questione della natura giuridica del silenzio osservato dall'amministrazione nel termine perentorio previsto dalla legge per l'esercizio del potere inibitorio.6.2.1. Riprendendo le considerazioni in precedenza svolte sul tema, detto silenzio si distingue dal silenzio-rifiuto (o inadempimento) in quanto, mentre quest'ultimo non conclude il procedimento amministrativo ed integra una mera inerzia improduttiva di effetti costitutivi, il decorso del termine in esame pone fine al procedimento amministrativo diretto all'eventuale adozione dell'atto di divieto; pertanto, nella fattispecie in esame, il silenzio produce l'effetto giuridico di precludere all'amministrazione l'esercizio del potere inibitorio a seguito dell'infruttuoso decorso del termine perentorio all'uopo sancito dalla legge. In definitiva, a differenza del silenzio rifiuto che costituisce un mero comportamento omissivo, ossia un silenzio non significativo e privo di valore provvedimentale, il silenzio di che trattasi, producendo l'esito negativo della procedura finalizzata all'adozione del provvedimento restrittivo, integra l'esercizio del potere amministrativo attraverso l'adozione di un provvedimento tacito negativo equiparato dalla legge ad un, sia pure non necessario, atto espresso di diniego dell'adozione del provvedimento inibitorio.Che detta inerzia costituisca un silenzio significativo negativo lo si ricava anche dalla considerazione che l'attivazione di

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

un procedimento doveroso finalizzato all'adozione della determinazione inibitoria implica l'esistenza di un potere il quale, all'esito della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività denunciata, può naturalmente essere speso tanto in senso positivo, con l'adozione dell'atto espresso di interdizione, quanto con una determinazione negativa tacita alternativa all'esito provvedimentale espresso. Trattasi, quindi, di un provvedimento per silentium con cui la p.a., esercitando in senso negativo il potere inibitorio, riscontra che l'attività è stata dichiarata in presenza dei presupposti di legge e, quindi, decide di non impedire l'inizio o la protrazione dell'attività dichiarata.La disciplina in esame può essere accostata a fattispecie concettualmente analoghe, con particolare riguardo a quelle prese in esame dall'indirizzo giurisprudenziale che ammette l'impugnabilità, da parte dei terzi controinteressati, dei c.d. provvedimenti negativi, con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato archivia una determinata denuncia o comunque rifiuta di esercitare il proprio potere interdittivo o sanzionatorio (Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4597; 3 febbraio 2005, n. 280).Sul piano delle situazioni soggettive detto atto tacito consolida l'affidamento del denunciante circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività, lasciando detto soggetto esposto al rischio del più limitato potere di autotutela. Al tempo stesso il silenzio frustra l'interesse pretensivo del terzo, portatore di una posizione differenziata e qualificata, ad ottenere l'adozione del provvedimento interdittivo nel rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.Detto silenzio significativo negativo si differenzia dal silenzio accoglimento (o assenso) di cui all'articolo 20 della legge n. 241/1990 perché si riferisce al potere inibitorio mentre il silenzio assenso presuppone la sussistenza di un potere ampliativo di stampo autorizzatorio o concessorio che nella specie si è visto non ricorrere. Ne consegue che mentre nel silenzio assenso il titolo abilitativo è dato dal provvedimento tacito dell'autorità, nella fattispecie in esame il titolo abilitante è rappresentato dall'atto di autonomia privata che, grazie alla previsione legale direttamente legittimante, consente l'esercizio dell'attività dichiarata senza il bisogno dell'intermediazione preventiva di un provvedimento amministrativo.Va ancora osservato che la qualificazione del silenzio in parola alla stregua di atto tacito di diniego del provvedimento inibitorio chiarisce la portata del richiamo dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241/1990 alle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies e 21 nonies in quanto l'esercizio del potere di autotutela si traduce nel superamento della precedente determinazione favorevole al denunciante.Da ultimo, la qualificazione del silenzio in esame come provvedimento tacito, onerando il terzo portatore dell'interesse pretensivo leso al rispetto del termine decadenziale di impugnazione, soddisfa l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici ed il principio comunitario di tutela dell'affidamento legittimo del denunciante consolidatosi a seguito del decorso del tempo.6.3. La configurazione del silenzio in esame alla stregua di silenzio significativo produce, infatti, precise conseguenze in merito alle tecniche di tutela praticabili del terzo controinteressato all'esercizio dell'attività denunciata.Venendo in rilievo un provvedimento per silentium, la tutela del terzo sarà affidata primariamente all'esperimento di un'azione impugnatoria, ex art. 29 del codice del processo amministrativo, da proporre nell'ordinario termine decadenziale.Quanto al dies a quo del ricorso per annullamento, ai sensi di legge il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre l'azione prende a decorrere solo dal momento della piena conoscenza dell'adozione dell'atto lesivo (cfr. art. 41, comma 2, del codice).A tale proposito, ai fini dell'accertamento della conoscenza dell'atto lesivo, trovano applicazione i principi interpretativi consolidati, elaborati in materia di impugnazione di provvedimenti in materia edilizia e urbanistica.Alla stregua del condivisibile orientamento interpretativo di questo

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

Consiglio (Sez. VI, n. 717/2009 cit.), la decorrenza del termine decadenziale, in materia edilizia, non può essere di norma fatta coincidere con la data in cui i lavori hanno avuto inizio, in quanto, come la giurisprudenza ha già specificato per l'impugnazione dei titoli abilitativi edilizi, il termine inizia a decorrere quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica. Ne deriva che, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione decorre non con il mero inizio dei lavori, bensì con il loro completamento (così Cons. Stato, Sez. IV, 5 gennaio 2011, n. 18, secondo cui il termine per ricorrere in sede giurisdizionale da parte dei terzi avverso atti abilitativi dell'edificazione decorre da quando sia percepibile la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica; Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705, ad avviso della quale il completamento dei lavori è considerato indizio idoneo a far presumere la data della piena conoscenza del titolo edilizio, salvo che venga fornita la prova di una conoscenza anticipata).Va soggiunto che, nel caso in cui la piena conoscenza della presentazione della d.i.a. avvenga in uno stadio anteriore al decorso del termine per l'esercizio del potere inibitorio, il dies a quo coinciderà con il decorso del termine per l'adozione delle doverose misure interdittive.6.4. Ci si deve chiedere, a questo punto, se l'azione di annullamento proposta dal terzo possa essere ritualmente accompagnata, ai fini del completamento della tutela, dall'esercizio di un'azione di condanna dell'amministrazione all'esercizio del potere inibitorio.6.4.1. Con la decisione 23 marzo 2011, n. 3, questa Adunanza, nel dare risposta positiva al quesito generale relativo all'esperibilità di un'azione di condanna pubblicistica all'esercizio del potere autoritativo in materia di interessi pretensivi, ha fatto leva sulla disciplina dettata dal codice del processo amministrativo in materia di tecniche di tutela dell'interesse legittimo.Il codice, infatti, portando a compimento un lungo e costante processo evolutivo e dando attuazione armonica ai principi costituzionali e comunitari in materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, oltre che ai criteri di delega fissati dall'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha ampliato le tecniche di tutela dell'interesse legittimo mediante l'introduzione del principio della pluralità delle azioni. Si sono, quindi, aggiunte alla tutela di annullamento la tutela di condanna (risarcitoria e reintegratoria ex art. 30), la tutela dichiarativa (con l'azione di nullità del provvedimento amministrativo ex art. 31, comma 4) e, in materia di silenzio-inadempimento, l'azione di condanna (cd. azione di esatto adempimento) all'adozione del provvedimento, anche previo accertamento, nei casi consentiti, della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (art. 31, commi da 1 a 3).Si è nell'occasione osservato che il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sia pure in maniera non esplicita, ha ritenuto esperibile, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica, l'azione di condanna volta ad ottenere l'adozione dell'atto amministrativo richiesto. Ciò alla stregua del combinato disposto dell'art. 30, comma 1, che fa riferimento all'azione di condanna senza la tipizzazione dei relativi contenuti (sull'atipicità di detta azione si sofferma la relazione governativa di accompagnamento al codice) e dell'art. 34, comma 1, lett. c), ove si stabilisce che la sentenza di condanna deve prescrivere l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio (cfr., con riguardo al quadro normativo anteriore, Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2010, n. 2139; 9 febbraio 2009, n. 717).In definitiva, l'architettura del codice, in coerenza con il criterio di delega fissato dall'art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell'interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l'esperibilità di

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa.Di qui, la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga l'ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica amministrazione, da giudizio amministrativo sull'atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata.Va poi osservato che, secondo la ricostruzione offerta dalla richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, alla stregua dell'inciso iniziale del comma 1 dell'art. 30, salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudizio amministrativo (segnatamente, con riferimento alle azioni di condanna a tutela di diritti soggettivi) ed i casi di cui al medesimo articolo (relativi proprio alle domande di risarcimento del danno ingiusto di cui ai successivi commi 2 e seguenti), la domanda di condanna può essere proposta solo contestualmente ad altra azione in guisa da dar luogo ad un simultaneus processus che obbedisce ai principi di concentrazione processuale ed economia dei mezzi giuridici. Ne deriva che la domanda tesa ad una pronuncia che imponga l'adozione del provvedimento satisfattorio non è ammissibile se non accompagnata dalla rituale e contestuale proposizione della domanda di annullamento del provvedimento negativo (o del rimedio avverso il silenzio ex art. 31).6.4.2. Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso che ne occupa si deve concludere che il terzo è legittimato all'esercizio, a completamento ed integrazione dell'azione di annullamento del silenzio significativo negativo, dell'azione di condanna pubblicistica (cd. azione di adempimento) tesa ad ottenere una pronuncia che imponga all'amministrazione l'adozione del negato provvedimento inibitorio ove non vi siano spazi per la regolarizzazione della denuncia ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241/1990.La proposizione di detta azione è, infatti, coerente, sul piano processuale, con il ricordato disposto dell'art. 30, comma 1, del codice, trattandosi di domanda proposta contestualmente a quella di annullamento.Risultano rispettati anche i limiti posti dall'art. 31, comma 3, visto che lo jussum giurisdizionale non produce un'indebita ingerenza nell'esercizio di poteri discrezionali riservati alla pubblica amministrazione ma, sulla scorta dell'accertamento dell'esistenza dei presupposti per il doveroso potere inibitorio, impone una determinazione amministrativa non connotata da alcun profilo di discrezionalità.Si deve soggiungere che tale soluzione, anticipando alla fase della cognizione un effetto conformativo da far valere altrimenti nel giudizio di ottemperanza, consente un'accelerazione della tutela coerente, oltre che con il generale principio di effettività della tutela giurisdizionale, con la stessa propensione mostrata dal codice (cfr. art. 34, comma 1, lett. e) a trasfondere nel contenuto della sentenza di cognizione l'adozione di misure attuative tradizionalmente proprie dell'esecuzione.Alla stregua di consolidati principi giurisprudenziali, la proposizione di detta azione di condanna, in aggiunta e a completamento di quella di annullamento, deve essere valutata sulla scorta dell'apprezzamento della portata effettiva del ricorso alla luce del petitum sostanziale in esso contenuto.6.5. Tanto detto circa le coordinate della tutela azionabile dal terzo dopo il perfezionamento della decisione amministrativa di non adottare la misura inibitoria, si pone l'ulteriore problema relativo agli spazi di accesso alla giustizia amministrativa rivendicabili dal terzo che subisca una lesione in un arco di tempo anteriore al decorso del termine perentorio fissato dalla legge per l'esercizio di tale potere.Infatti, specie alla luce dell'introduzione della d.i.a. a legittimazione immediata e dell'avvento della s.c.i.a., è possibile che l'attività denunciata abbia inizio prima della formazione del provvedimento negativo suscettibile di impugnazione. Detta eventualità è peraltro

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

configurabile anche con riguardo al generale modello della d.i.a. a legittimazione differita di cui al previgente art. 19 della legge n. 241/1990, in virtù del quale il dichiarante è legittimato all'esercizio dell'attività trenta giorni dopo la presentazione della dichiarazione mentre il potere inibitorio è esercitabile entro i trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dell'attività stessa.Ci si deve allora chiedere se il terzo possa agire in giudizio, nello spatium temporis che separa il momento in cui la d.i.a. produce effetti legittimanti dalla scadenza del termine per l'esercizio del potere inibitorio, al fine di ottenere una pronuncia che impedisca l'inizio o la prosecuzione, con effetti anche irrimediabilmente lesivi dell'attività dichiarata, non essendo accettabile in linea di principio che vi possa essere un "periodo morto" (non coperto cioè neanche dalla tutela ante causam di cui si dirà in seguito) in cui un interesse rimanga privo di tutela. Un'azione deve essere dunque esperibile per garantire la verifica dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto di denuncia. Osserva il Collegio che, non essendosi ancora perfezionato il provvedimento amministrativo tacito e non venendo in rilievo un silenzio-rifiuto, l'unica azione esperibile è l'azione di accertamento tesa ad ottenere una pronuncia che verifichi l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della denuncia, con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all'autorità amministrativa.L'Adunanza deve al riguardo farsi carico del duplice problema dell'ammissibilità di un'azione atipica e della compatibilità di detta azione, nel caso di specie, con il limite fissato dal comma 2 dell'art. 34 del codice del processo in punto di divieto dell'adozione di pronunce con riguardo a poteri non ancora esercitati.6.5.1. Quanto al primo aspetto, l'Adunanza, in adesione alla tesi già sostenuta da questo Consiglio, con riguardo al panorama normativo anteriore al decreto legislativo n. 104/2010 (Sez. VI, decisioni n. 717/2009, 2139/2010, citt.), reputa che l'assenza di una previsione legislativa espressa non osti all'esperibilità di un'azione di tal genere quante volte, come nella specie, detta tecnica di tutela sia l'unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata dell'interesse legittimo.Sviluppando il discorso già avviato dall'Adunanza Plenaria con la richiamata decisione n. 3/2011, si deve, infatti, ritenere che, nell'ambito di un quadro normativo sensibile all'esigenza costituzionale di una piena protezione dell'interesse legittimo come posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, la mancata previsione, nel testo finale del codice del processo, dell'azione generale di accertamento non precluda la praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordinamenti europei, che, ove necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e completa protezione dell'interesse legittimo (artt. 24, 103 e 113).Anche per gli interessi legittimi, infatti, come pacificamente ritenuto nel processo civile per i diritti soggettivi, la garanzia costituzionale impone di riconoscere l'esperibilità dell'azione di accertamento autonomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente.A tale risultato non può del resto opporsi il principio di tipicità delle azioni, in quanto corollario indefettibile dell'effettività della tutela è proprio il principio della atipicità delle forme di tutela.In questo quadro la mancata previsione, nel testo finale del codice, di una norma esplicita sull'azione generale di accertamento, non è sintomatica della volontà legislativa di sancire una preclusione di dubbia costituzionalità, ma è spiegabile, anche alla luce degli elementi ricavabili dai lavori preparatori, con la considerazione che le azioni tipizzate, idonee a conseguire statuizioni dichiarative, di condanna e costitutive, consentono di norma una tutela idonea ed adeguata che non ha

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

bisogno di pronunce meramente dichiarative in cui la funzione di accertamento non si appalesa strumentale all'adozione di altra pronuncia di cognizione ma si presenta, per così dire, allo stato puro, ossia senza sovrapposizione di altre funzioni. Ne deriva, di contro, che, ove dette azioni tipizzate non soddisfino in modo efficiente il bisogno di tutela, l'azione di accertamento atipica, ove sorretta da un interesse ad agire concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., risulta praticabile in forza delle coordinate costituzionali e comunitarie richiamate dallo stesso art 1 del codice oltre che dai criteri di delega di cui all'art. 44 della legge n. 69/2009.Tale evenienza ricorre proprio con riguardo alla tutela invocata dal terzo al cospetto della presentazione di una denuncia pregiudizievole, quante volte la denuncia, producendo un effetto legittimante istantaneo, o comunque anticipato rispetto al decorso del termine per l'esercizio del potere inibitorio, possa produrre effetti lesivi che fanno nascere l'interesse ad agire in giudizio in un momento anteriore alla definizione del procedimento amministrativo.La soluzione è suffragata anche da un'interpretazione sistematica delle norme dettate dal codice del processo amministrativo che, pur difettando di una disposizione generale sull'azione di mero accertamento, prevedono la definizione del giudizio con sentenza di merito puramente dichiarativa agli artt. 31, comma 4 (sentenza dichiarativa della nullità), 34, comma 3 (sentenza dichiarativa dell'illegittimità quante volte sia venuto meno l'interesse all'annullamento e persista l'interesse al risarcimento), 34, comma 5 (sentenza di merito dichiarativa della cessazione della materia del contendere), 114, comma 4, lett. b (sentenza dichiarativa della nullità degli atti adottati in violazione od elusione del giudicato).Soprattutto, l'azione di accertamento è implicitamente ammessa dall'art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati". Detta disposizione, che riproduce l'identica formulazione contenuta nella soppressa norma del testo approvato dalla Commissione del Consiglio di Stato, dedicata all'azione generale di accertamento, vuole evitare, in omaggio al principio di separazione dei poteri, che il giudice si sostituisca alla pubblica amministrazione esercitando una cognizione diretta di rapporti amministrativi non ancora sottoposti al vaglio della stessa. Detta disposizione non può che operare per l'azione di accertamento, per sua natura caratterizzata da tale rischio di indebita ingerenza, visto che le altre azioni tipizzate dal codice sono per definizione dirette a contestare l'intervenuto esercizio (od omesso esercizio) del potere amministrativo.6.5.2. Si deve a questo punto valutare se, nel caso della d.i.a., l'esperimento, da parte del terzo, di un'azione di accertamento volta ad evitare gli effetti lesivi derivanti dall'esercizio dell'attività nel limitato arco di tempo prima descritto, violi il limite sancito dal citato art. 34, comma 2, del codice.Tale norma è contenuta in una disposizione relativa alle sentenze di merito e fa divieto al giudice di pronunciare su "poteri non ancora esercitati".E' indubbio, quindi, che fino al termine di conclusione del procedimento il giudice non possa adottare una pronuncia di merito. Tale impedimento cessa però alla scadenza del termine predetto, che implica la definizione della procedura con l'esercizio del potere nei sensi prima esposti.Per i ricorsi proposti anteriormente all'esercizio del potere inibitorio e a partire dal momento in cui la d.i.a. produce effetti giuridici legittimanti si deve fare applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale che distingue tra i presupposti processuali - ossia i requisiti che devono sussistere ai fini della instaurazione del rapporto processuale - che devono esistere sin dal momento della domanda, e le condizioni dell'azione - ossia i requisiti della domanda che condizionano la decidibilità della controversia nel merito - che devono esistere al momento della decisione (cfr. Cass., sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15082; conf. Cass. 8338/2000; 4985/1998; Sez. un. 1464/1983; 3940/1988; Cass., Sez. lav., n. 1052/1995).Nella

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

specie, la scadenza del termine di conclusione del procedimento è un fatto costitutivo integrante una condizione dell'azione che, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 2, cit., deve esistere al momento della decisione.Ne deriva che l'assenza del definitivo esercizio di un potere ancora in fieri, afferendo ad una condizione richiesta ai fini della definizione del giudizio, non preclude l'esperimento dell'azione giudiziaria anche se impedisce l'adozione di una sentenza di merito ai sensi del citato capoverso dell'art. 34.Per converso, in ossequio ai principi prima ricordati in tema di effettività e di pienezza della tutela giurisdizionale, di cui la tutela interinale è declinazione fondamentale, il giudice amministrativo può adottare, nella pendenza del giudizio di merito, le misure cautelari necessarie, ai sensi dell'art. 55 del codice del processo amministrativo, al fine di impedire che, nelle more della definizione del procedimento amministrativo di controllo e della conseguente maturazione della condizione dell'azione, l'esercizio dell'attività denunciata possa infliggere al terzo un pregiudizio grave ed irreparabile.Sono adottabili, a fortiori, misure cautelari ante causam, al fine di assicurare gli effetti della sentenza di merito, in presenza dei presupposti all'uopo sanciti dall'art. 61 del codice del processo amministrativo. La proposizione della domanda ante causam può essere idonea a soddisfare l'esigenza di piena tutela del terzo anche senza la proposizione dell'azione di accertamento laddove i termini di legge (art. 61, comma 5) entro i quali la misura provvisoria conserva i suoi effetti prima dell'introduzione del giudizio di merito relativo al silenzio provvedimentale, siano in concreto compatibili con la preservazione delle ragioni interinali del terzo.La possibilità di adottare misure cautelari prima della definizione del procedimento amministrativo è confortata anche dalla considerazione che la misura provvisoria si appunta su un rapporto amministrativo già sottoposto al vaglio della pubblica amministrazione con la presentazione della denuncia di inizio attività e con la conseguente attivazione della procedura amministrativa finalizzata all'adozione degli eventuali provvedimenti inibitori. Se si aggiunge che l'interesse del terzo ad agire insorge sin da quanto il denunciante è abilitato all'esercizio dell'attività lesiva, si deve concludere che l'azione di accertamento proposta in via anticipata consente l'adozione di misure cautelari che, lungi dall'implicare una non consentita sostituzione nell'esercizio del potere di controllo, mira ad evitare che l'utilità dell'eventuale adozione della misura inibitoria adottata all'esito dell'esercizio del potere possa essere vanificata dagli effetti medio temporesortiti dall'esplicazione dell'attività denunciata.6.5.3. Una volta spirati i termini di legge per la definizione del procedimento con il conseguente pieno esercizio del potere amministrativo, verrà a configurarsi la condizione dell'azione mancante, con conseguente rimozione dell'ostacolo frapposto dall'articolo 34, comma 2, alla definizione del giudizio.Occorre all'uopo distinguere a seconda che la p.a. adotti o meno il provvedimento di divieto, satisfattorio dell'interesse del terzo.In caso positivo si registrerà la cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, del codice del processo, in ragione della piena soddisfazione della pretesa del ricorrente ad evitare lo svolgimento dell'attività dichiarata.In caso negativo il giudice potrà pronunciarsi sul merito del ricorso senza che sia all'uopo necessaria la proposizione, da parte del terzo ricorrente, di motivi aggiunti, exart. 43 del codice.Va, infatti, osservato che oggetto dell'accertamento invocato con l'azione iniziale non può essere solo la mera sussistenza o insussistenza dei presupposti per svolgere l'attività sulla base di una semplice denuncia ma, in coerenza con i caratteri della giurisdizione amministrativa come giurisdizione avente ad oggetto l'esercizio del potere amministrativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del codice, la sussistenza o l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti interdittivi doverosi, e, quindi, la fondatezza dell' interesse pretensivo all'uopo azionato del terzo. Si tratta, del resto, di due aspetti strettamente

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

connessi visto che alla verifica dell'inesistenza dei presupposti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività dichiarata segue, in via indefettibile, in mancanza di spazi per la regolarizzazione, l'intervento della vincolata determinazione interdittiva.Ne deriva che, in forza del principio di economia processuale, l'azione di accertamento, una volta maturato il termine per la definizione del procedimento amministrativo, si converte automaticamente in domanda di impugnazione del provvedimento sopravvenuto in quanto la portata sostanziale del ricorso iniziale finisce per investire in pieno, sul piano del petitum sostanziale e della causa petendi, la decisione della pubblica amministrazione di non adottare il provvedimento inibitorio. E tanto specie se si considera che detto silenzio provvedimentale non introduce, per sua natura, elementi motivazionali che richiedano una specifica contestazione con una nuova iniziativa processuale. Resta salva la facoltà dell'articolazione di motivi aggiunti suggeriti dalle risultanze dell' istruttoria svolta dall'amministrazione o dalla sopravvenienza di nuovi elementi. La proposizione di motivi aggiunti sarà invece onerosa, pena l'improcedibilità del ricorso già presentato, nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione, all'esito del procedimento amministrativo inaugurato con la presentazione della d.i.a., adotti un atto espresso che evidenzi le ragioni della mancata adozione della determinazione inibitoria.»

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA n.15 del 29/07/2011 - Relatore: Francesco Caringella - Presidente: Pasquale De Lise

Sintesi:
Ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudizio amministrativo (segnatamente, con riferimento alle azioni di condanna a tutela di diritti soggettivi) ed i casi di cui al medesimo articolo (relativi alle domande di risarcimento del danno ingiusto), la domanda di condanna può essere proposta solo contestualmente ad altra azione in guisa da dar luogo ad un simultaneus processus che obbedisce ai principi di concentrazione processuale ed economia dei mezzi giuridici.

n°200 **DOMANDA --> DOMANDA RICONVENZIONALE**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.21885 del 21/10/2011 - Relatore: Renato Rordorf - Presidente: Donato Plenteda

Sintesi:
La cosiddetta accessione invertita contemplata dall'art. 938 c.c., comportando per sua natura l'imprescindibile necessità di una pronuncia del giudice costitutiva del diritto di proprietà a favore di chi, nel costruire, ha occupato una porzione dell'attiguo fondo altrui e, nel contempo, estintiva del correlativo diritto del proprietario dell'area occupata, deve necessariamente formare oggetto di una vera e propria domanda riconvenzionale, non potendo esser neppure invocata in via di mera eccezione, né di semplice difesa.

Estratto: «3.1.1. La doglianza è fondata, nei limiti di cui si dirà.Giova premettere che, contrariamente a quel che i ricorrenti prospettano (forse fuorviati da una non felice formulazione dell'impugnata sentenza sul punto), la soluzione del problema non sembra dipendere dalla riconduzione della fattispecie nell'ambito della previsione dell'art. 948,

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

piuttosto che in quello dell'art. 938 c.c..Non si discute che la domanda sia stata proposta, da chi si afferma proprietario di porzione di un terreno da altri occupato, al fine di recuperare il possesso di tale porzione di terreno. Una delle condizioni di fondatezza di una siffatta domanda è evidentemente costituita, però, dall'effettiva ed attuale titolarità del diritto dominicale che di quella domanda è posto a base; ed il riferimento operato dalla corte d'appello al disposto del citato art. 938, a tenore del quale chi occupa una porzione di un fondo attiguo per costruirvi un edificio può (a determinate condizioni) acquisirne la proprietà, sta solo a significare il convincimento della corte di merito secondo cui, sussistendo le condizioni in tale norma previste, la proprietà della porzione di terreno in contesa era ormai da reputarsi acquisita dal convenuto e non spettava perciò più agli attori.Occorre tuttavia osservare che, come eccepito dai ricorrenti (e non confutato dal controricorrente), la difesa del convenuto sig. S. non aveva mai sollevato il tema della cosiddetta accessione invertita: non aveva cioè né eccepito, né tanto meno richiesto con domanda riconvenzionale, che la proprietà della porzione di fondo altrui sulla quale egli aveva edificato la propria costruzione gli fosse attribuita a norma del citato art. 938 (la domanda riconvenzionale da lui proposta in primo grado aveva una causa petendi del tutto diversa). Ed, invece, la cosiddetta accessione invertita contemplata da detta disposizione, comportando per sua natura l'imprescindibile necessità di una pronuncia del giudice costitutiva del diritto di proprietà a favore di chi, nel costruire, ha occupato una porzione dell'attiguo fondo altrui e, nel contempo, estintiva del correlativo diritto del proprietario dell'area occupata, deve necessariamente formare oggetto di una vera e propria domanda riconvenzionale, non potendo esser neppure invocata in via di mera eccezione, né di semplice difesa, come ripetutamente questa corte ha avuto modo di affermare in passato (Cass. 22 febbraio 2011, n. 4286; Cass. 18 agosto 1997, n. 7686; Cass. 17 giugno 1994, n. 5868; Cass. 17 marzo 1993, n. 3158; Cass. 5 novembre 1990, n. 10615).Il fondamento dell'azione di rivendica, una volta esclusa la possibilità di invocare per paralizzarla la previsione del citato art. 938, secondo il principio di diritto sopra richiamato, dovrà quindi essere vagliato ex novo dal giudice di rinvio. Restano in ciò assorbiti gli ulteriori profili di doglianza contenuti nel primo motivo del ricorso incidentale dei sigg.ri G..»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.7086 del 23/09/2010 - Relatore: Marco Lipari - Presidente: Calogero Piscitello

Sintesi:
Alla domanda riconvenzionale proposta nell'ambito della giurisdizione esclusiva non si applicano i principi propri del ricorso incidentale, ma le regole proprie della domanda riconvenzionale del processo civile.

Sintesi:
La domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo - di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell'eccezione riconvenzionale - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale.

Estratto: «Non possono trovare applicazione, nella presente vicenda processuale, i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, con riguardo al rapporto tra il ricorso principale

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

e il ricorso incidentale.Infatti, tali regole assumono rilevanza nell'ambito dei soli giudizi impugnatori.Di contro, nell'ambito della giurisdizione esclusiva ,operano i principi e le regole riguardanti la domanda riconvenzionale nel processo civile.In questa prospettiva, secondo il pacifico indirizzo espresso dalla Cassazione, "la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo - di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell'eccezione riconvenzionale - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale (Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2004, n. 1666; Cassazione civile , sez. lav., 26 settembre 1991 , n. 10043).Una volta affermata, quindi, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal comune di Bolzano e la sua appartenenza alla giurisdizione esclusiva amministrativa, occorre verificare quali conseguenze si determino sulla domanda proposta dal ricorrente di primo grado, che la sentenza di impugnata ha giudicato estranea alla giurisdizione amministrativa.Al riguardo, deve essere osservato, in primo luogo, che il capo della sentenza relativo al difetto di giurisdizione è stato impugnato dall'interessato con l'appello incidentale: pertanto, su tale specifico punto non si è formato alcun giudicato – esplicito o implicito – sulla giurisdizione.Ciò chiarito, le domande proposte dal ricorrente di primo grado, benché caratterizzate da un contenuto essenzialmente patrimoniale, perché riferite al pagamento di canoni ed accessori, si basano proprio sugli stessi titoli contestati dall'amministrazione con la domanda di nullità.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VIII NAPOLI n.2424 del 07/05/2009 - Relatore: Gianluca Di Vita - Presidente: Antonio Ferone

Sintesi:
Nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è inammissibile l'eventuale domanda riconvenzionale, potendosi ampliare l'oggetto del giudizio mediante il solo strumento del ricorso incidentale, da notificare alle altre parti in virtù del principio del contraddittorio.

Estratto: «3.2.3. Deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla cooperativa Costanza per il risarcimento dei danni patiti per il ritardo con cui l'Ente ha azionato le proprie pretese creditorie. Difatti, è noto che nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è inammissibile l'eventuale domanda riconvenzionale, potendosi ampliare l'oggetto del giudizio mediante il solo strumento del ricorso incidentale, da notificare alle altre parti in virtù del principio del contraddittorio (T.A.R. Veneto, 31 luglio 2006 n. 2221).»

TAR MARCHE n.69 del 03/03/2009 - Relatore: Alberto Tramaglini - Presidente: Vincenzo Sammarco

Sintesi:
Il mandato "ad litem" attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale.

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

Estratto: «Le questioni concernenti l'entità della garanzia richiesta dall'amministrazione vanno trattate nell'ambito della domanda riconvenzionale proposta dal Comune. L'ammissibilità della predetta domanda è stata peraltro contestata nella discussione orale dalla difesa di Immobiliare Scola sul presupposto che la procura speciale rilasciata al difensore non contiene l'esplicito incarico in tal senso, ma solo quello a "rappresentare e difendere il Comune di Gabicce Mare" nel giudizio promosso con i ricorsi in esame, e quindi esclusivamente a resistere, mentre il contemporaneo conferimento di "ogni più ampia facoltà" non implica il potere di proporre domande, ma attiene alle facoltà processuali del difensore, come risulta dalle esemplificazioni successive (nominare sostituti d'udienza, proporre istanze). Il collegio considera innanzitutto il principio generale secondo cui "il mandato "ad litem" … attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte" (Cassazione civile, sez. II, 7 aprile 2006, n. 8207), che di per sé conduce al rigetto dell'eccezione, anche a considerare il solo contenuto della suddetta procura stesa a margine del ricorso incidentale. Laddove si consideri, poi, che la volontà dell'amministrazione di agire in tal senso risulta espressamente enunciata nella determinazione di costituzione in giudizio, emerge chiaramente che il difensore ha agito sulla base di un espresso mandato a proporre la domanda. Domanda riconvenzionale che, tenuto conto della natura della controversia, delle posizioni delle parti (che hanno la chiara consistenza di diritti soggettivi), e quindi della presenza di elementi idonei a giustificare il simultaneus processus, è chiaramente ammissibile in questo giudizio.»

n°201 **DOMANDA --> INTERPRETAZIONE**

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.2877 del 07/12/2012 - Relatore: Daniele Burzichelli - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:
A fronte di domanda risarcitoria formulata sulla base del prospettato perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva, al giudice non è preclusa una valutazione giuridica autonoma e ritenere che - a differenza di quanto formalmente (e genericamente) prospettato dai ricorrenti - nella specie non si sia perfezionata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).

Estratto: «Si potrebbe, però, obiettare che gli odierni ricorrenti non hanno chiesto al Tribunale la restituzione del bene, previa sua riduzione in pristino, ma il risarcimento del danno per occupazione acquisitiva, inclusa l'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima.Sul punto il Collegio ritiene che la domanda proposta dai ricorrenti non debba, tuttavia, qualificarsi come una semplice domanda risarcitoria priva di ogni possibile

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

alternativa (la quale, quindi, dovrebbe essere rigettata, salvo per quanto attiene all'eventuale risarcimento per l'occupazione illegittima e all'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima).E' chiaro, infatti, che, nella materia di cui si tratta, per intendere esattamente quali siano le pretese di eventuali ricorrenti, occorre tener conto dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo.Come sopra indicato, a far data dal 1983 la giurisprudenza ha infatti ritenuto applicabile la cosiddetta "accessione invertita", in forza del quale la realizzazione dell'opera pubblica determinava il trasferimento della proprietà del bene in capo all'Amministrazione con la sopravvivenza in capo all'originario proprietario del solo diritto al risarcimento del danno (sia per la perdita della proprietà, che per l'occupazione illegittima).A seguito delle pronunce della Corte di Strasburgo, è stato, però, introdotto l'art. 43 d.p.r. n. 327/2001, che prevedeva la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa all'acquisizione "ex post" e al risarcimento per la perdita della proprietà (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima).Dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale di tale norma hanno fatto seguito nove mesi di incertezze giurisprudenziali sul regime applicabile, sino a quanto il legislatore ha introdotto l'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, che prevede la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa ad un indennizzo - non ad un risarcimento - per la perdita della proprietà e per il ristoro del danno non patrimoniale (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima).E' chiaro che in questo travagliato (e in parte ondivago) percorso, la domande formulate dai soggetti che siano stati illegittimamente spogliati dei propri beni dall'Amministrazione possono risultare, rispetto alla sopravvenuta disciplina normativa e agli arresti giurisprudenziali che si siano nel frattempo affermati, non formulate in termini tecnicamente ineccepibili.Nel caso di specie deve considerarsi il fatto che i ricorrenti hanno notificato il presente gravame in data 3 febbraio 2011, cioè nel periodo in cui, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43 e prima dell'introduzione del vigente art. 42-bis, gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari risultavano alquanto incerti e frammentari (durante tale periodo è stata anche affermata la reviviscenza dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, che, secondo una certa prospettazione, la Corte di Strasburgo avrebbe condannato con esclusivo riferimento alla sua fase di iniziale applicazione, in quanto ancora connotata da un alto grado di incertezza giurisprudenziale).In buona sostanza, la Sezione ritiene che i ricorrenti, nell'impossibilità di far riferimento all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 (non ancora introdotto al momento della proposizione della domanda), abbiano in effetti richiesto, mediante espressioni che non debbono intendersi in senso squisitamente tecnico (come per l'appunto la richiesta di "risarcimento del danno per occupazione acquisitiva"), l'applicazione della vigente disciplina a tutela della loro posizione proprietaria pregiudicata dall'illegittima occupazione e trasformazione del bene (sia che tale disciplina sia quella derivante dall'elaborazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, sia che essa sia quella derivante dall'applicazione di una diversa disciplina di diritto comune, sia che essa sia quella eventualmente derivante da una norma sopravvenuta e con effetti retroattivi, come appunto l'attuale art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).Al riguardo va precisato che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.G.A., Sez. Giur., n. 161/2012 e Cons. St.,, VI, n. 4557/2010), il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione solo quando, esorbitando dalle sue funzioni, pronuncia una decisione che vada oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, un'utilità o un bene della vita non richiesto, mentre rientra nella sua "potestas iudicandi" il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

decisione.In altri termini, se il giudice non può rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, allo stesso non è preclusa, nell'ambito della situazione di fatto indicata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall'interessato.Nel caso in esame tale valutazione giuridica autonoma consiste, per l'appunto, nel ritenere che - a differenza di quanto formalmente (e genericamente) prospettato dai ricorrenti - nella specie non si sia perfezionata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.19111 del 06/11/2012 - Relatore: Vittorio Ragonesi - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:
Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.

Estratto: «Va premesso che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale, (da ultimo Cass 23794/11).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.18060 del 19/10/2012 - Relatore: Pasquale D'Ascola - Presidente: Massimo Oddo

Sintesi:
A fronte di una domanda comunque formulata in modo da rinviare alle disposizioni vigenti, spetta al giudice di merito stabilire l'esatto disposto di esse e farne applicazione, indipendentemente dalle erronee convinzioni della parte.

Estratto: «Con il primo motivo parte B. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 342 e 345 c.p.c., ultrapetizione, "omesso esame di giudicato interno", vizi di motivazione. La censura mira a dedurre che il T. avrebbe proposto in sede di appello inammissibili domande nuove, chiedendo (e ottenendo) l'osservanza della distanza di metri dieci tra costruzioni in luogo dei cinque dal confine, come richiesto in primo grado. La

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

censura è infondata.Dalla sentenza emessa dal tribunale di Bergamo si evince che già in quella sede parte attrice aveva denunciato la Violazione delle norme codicistiche sulle distanze e di quelle del regolamento edilizio del comune di Ponteranica", come risulta anche dalle conclusioni riportate nell'intestazione della sentenza.Non vi è dunque diversità rispetto a quanto risulta dalle conclusioni svolte in appello. Nè risulta un'espressa, volontaria limitazione delle pretese, rispetto a maggiori diritti ben conosciuti.Non rileva, si badi, l'eventuale soffermarsi dell'istante, nella prima fase del giudizio, su misure (5 o 10 mt) erroneamente individuate: la domanda è infatti individuata dalla richiesta di far rispettare la normativa codicistica e quella integrativa locale.Spetta poi al giudice, a fronte di una domanda comunque formulata in modo da rinviare alle disposizioni vigenti, stabilire l'esatto disposto di esse e farne applicazione, indipendentemente dalle erronee convinzioni della parte.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.16927 del 04/10/2012 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:
In ordine all'interpretazione della domanda giudiziale, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata, deve avere riguardo anche al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante; mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.

Estratto: «D'altra parte, in ordine alla interpretazione della domanda giudiziale, questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata, deve avere riguardo anche al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante; mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (Cass. 23794 e 19630/2011;3012/2010). Per cui la decisione impugnata si è attenuta a questi principi, trovando conferma all'interpretazione letterale della richiesta dell'espropriato rivolta ad ottenere "l'indennità di espropriazione" nella disamina delle vicende procedimentali che l'avevano preceduta,come dallo stesso riferite, le quali dimostravano che egli era titolare esclusivamente del diritto suddetto: in effetti fatto valere proprio davanti al giudice competente in unico grado a pronunciarsi su di esso.»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.2083 del 05/09/2012 - Relatore: Gustavo Giovanni Rosario Cumin - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:
A fronte di domanda risarcitoria formulata sulla base del prospettato perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva, il giudice è tenuto a porre in essere un ulteriore sforzo esegetico, andando alla ricerca dell'interesse sostanziale in vista della cui tutela i soggetti ricorrenti hanno concretamente agito – eventualmente anche ed oltre la

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

(mera) littera libelli, ove ciò si renda necessario - in base al potere di riqualificazione dell'azione proposta a norma dell'art. 32 CPA, anche in termini di pretesa restitutoria sulla base della sopravvenuta disciplina normativa e degli arresti giurisprudenziali che si siano nel frattempo affermati.

Estratto: «Dinnanzi al G.A. e nel giudizio così riassunto, i ricorrenti lamentavano la realizzazione di opere pubbliche viarie su terreni dei quali gli stessi erano proprietari in assenza degli atti ablativi previsti dalla legge. Più in dettaglio i soggetti ricorrenti si dolevano delle manipolazioni cui era stato assoggettato, da parte delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e del consorzio ITAL.CO.CER. - suo concessionario per le opere di infrastrutturazione ferroviaria -, il terreno individuato al foglio 100, particella 591, del catasto terreni di Ragusa, in relazione al quale gli autori dell'intervento avevano sì ottenuto un provvedimento di occupazione temporanea da parte del prefetto di Ragusa (con atto n. A635/1996 del 16/01/1996), ma senza che ad esso avesse fatto seguito alcun valido atto autoritativo traslativo della proprietà di tale terreno, rendendo pertanto illecito il comportamento di chi nelle more lo aveva purtuttavia utilizzato dando luogo ad una sua irreversibile trasformazione.I soggetti ricorrenti, formulando univocamente la domanda di tutela giurisdizionale in termini di risarcimento del danno patito per la perdita della proprietà del bene immobile suindicato, mostrano di considerare la sopravvenuta sua irreversibile trasformazione quale evento idoneo - di per sé solo - a determinare la estinzione del dominium; ma quest'opinione, ormai nettamente minoritaria nella giurisprudenza amministrativa (per la quale, ex plurimis e più di recente, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 26 giugno 2012, n. 3728), non appare corretta, stante la impossibilità – secondo una costante giurisprudenza degli organi giurisdizionali sovranazionali chiamati a vigilare sull'esatta osservanza delle norme CEDU, quantomeno a far data dalla nota sentenza Belvedere dell'anno 2000 – di far discendere da un fatto illecito quale la espropriazione illegittima del bene il sopravvenire di un valido titolo di acquisto della proprietà dello stesso.Il Collegio però, pur aderendo al prevalente orientamento giurisprudenziale, non ritiene conforme a giustizia addivenire ad una pronuncia che, rilevando il difetto, per pregiudizialità logica, di uno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria delineata dall'art. 2043, (e rappresentato dalla illegittima privazione del domium, quale "fatto" antigiuridico imputabile al soggetto evocato in giudizio), respinga in toto la proposta domanda di tutela giurisdizionale.Di conseguenza si ritiene di dover porre in essere un ulteriore sforzo esegetico, andando alla ricerca dell'interesse sostanziale in vista della cui tutela i soggetti ricorrenti hanno concretamente agito – eventualmente anche ed oltre la (mera) littera libelli, ove ciò si renda necessario - in base al potere di riqualificazione dell'azione proposta a norma dell'art. 32 CPA.E' noto come al problema dell'espropriazione in via di fatto, al di fuori dello svolgersi di un regolare procedimento espropriativo, la giurisprudenza – nazionale e non – ed il legislatore abbiano cercato di fornire risposte diversificate nel tempo. Si è passati così da una giurisprudenza interna rassegnata a riconoscere nell'azione illecita posta in essere dall'espropriante un fatto comunque idoneo ad operare il trasferimento del diritto di proprietà sul bene da quello utilizzato (soluzione della cd. "accessione invertita", avallata dalla nota sentenza della Cassazione Civile a SS.UU. n. 1464 del 1983), ad una aperta confutazione di tale ricostruzione, con consequenziale conservazione del diritto di proprietà in capo al soggetto illegittimamente espropriato, ad opera del giudice sovranazionale chiamato a pronunciare sulla esatta osservanza delle norme CEDU (con la nota sentenza Belvedere dell'anno 2000), e di poi ad una successiva "copertura" provvedimentale dell'acquisizione alla mano pubblica del bene illegittimamente

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

espropriato a seguito dell'introduzione dell'istituto della cd. "acquisizione sanante", ad opera dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, venuta meno con la dichiarazione di incostituzionalità di tale norma ad opera della sentenza n. 293/2010 del giudice delle leggi, e sostanzialmente ripristinata da un successivo intervento normativo che, con il D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111/2011, ha introdotto, in luogo del precedentemente caducato art. 43, un art. 42-bis all'interno del corpo del D.P.R. n. 327/2001. Ora è chiaro che in questo travagliato (e in parte ondivago) percorso, la domande formulate dai soggetti che sono stati illegittimamente spogliati dei propri beni dall'Amministrazione possono risultare, rispetto alla sopravvenuta disciplina normativa e agli arresti giurisprudenziali che si siano nel frattempo affermati, non formulate in termini tecnicamente ineccepibili.Nel caso di specie, ad esempio, i ricorrenti hanno certamente formulato le proprie domande tenendo conto delle acquisizioni giurisprudenziali nazionali che, all'epoca della proposizione dell'atto introduttivo del presente giudizio (anno 2009), privilegiavano una soluzione che rendeva, ove si trattasse di beni sui quali erano state per l'intanto realizzate opere aperte alla fruizione collettiva, del tutto aleatoria la possibilità di una tutela reale del soggetto illegittimamente espropriato; il quale, in conformità dell'allora vigente terzo comma dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, rimaneva esposto sine die ad un potere di "neutralizzazione" degli effetti della formulata domanda restitutoria da parte del soggetto autore del procedimento espropriativo illegittimo (od in tutto od in parte mancante del suo atto conclusivo…).Tenuto conto di tutto ciò, la Sezione ritiene che il ricorrente abbia in effetti richiesto, facendo riferimento ai parametri tendenzialmente in auge nell'ambito della giurisprudenza nazionale al momento della proposizione della domanda, l'applicazione della vigente disciplina a tutela della sua posizione proprietaria pregiudicata dall'illegittima occupazione e trasformazione del bene (sia che tale disciplina sia quella derivante dall'elaborazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, sia che essa sia quella - sopravvenuta - di cui all'art. 43 o, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultimo, di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).Operata quindi, a norma dell'art. 32 CPA, la riqualificazione della domanda proposta con il ricorso in epigrafe come intesa ad ottenere la restituzione del bene di cui il soggetto ricorrente non ha mai perduto la proprietà (cfr. le sentenze nn. 741, 1986 e 1974 del 2012 della Sezione), il Collegio può passare ad esaminare più in dettaglio le ragioni addotte a sostegno della stessa, così come delle eccezioni proposte dai soggetti aventi un interesse contrario al suo accoglimento.»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.1974 del 03/08/2012 - Relatore: Daniele Burzichelli - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:
Il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione solo quando, esorbitando dalle sue funzioni, pronuncia una decisione che vada oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, un'utilità o un bene della vita non richiesto, mentre rientra nella sua "potestas iudicandi" il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione.

Sintesi:
Se il giudice non può rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, ad egli non è preclusa,

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

nell'ambito della situazione di fatto indicata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall'interessato.

Sintesi:
A fronte di domanda risarcitoria formulata sulla base del prospettato perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva, non incorre in ultrapetizione il giudice che, nell'ambito di una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall'interessato, ritenga, sulla base della sopravvenuta disciplina normativa e degli arresti giurisprudenziali che si siano nel frattempo affermati, non essersi perfezionata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva e affermi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente.

Estratto: «Si potrebbe, però, obiettare che l'odierno ricorrente non ha chiesto al Tribunale la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, ma il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima e per la perdita di proprietà a seguito dell'irreversibile trasformazione dell'area.Sul punto il Collegio ritiene che la domanda proposta dal ricorrente non debba, tuttavia, qualificarsi come una semplice domanda risarcitoria priva di ogni possibile alternativa (la quale, quindi, dovrebbe essere rigettata, salvo che per quanto attiene all'eventuale risarcimento per l'occupazione illegittima).E' chiaro, infatti, che, nella materia di cui si tratta, per intendere esattamente quali siano le pretese di eventuali ricorrenti, occorre tener conto dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo.Come sopra indicato, a far data dal 1983 la giurisprudenza ha, infatti, ritenuto applicabile la cosiddetta "accessione invertita", in forza del quale la realizzazione dell'opera pubblica determinava il trasferimento della proprietà del bene in capo all'Amministrazione con la sopravvivenza in capo all'originario proprietario del solo diritto al risarcimento del danno (sia per la perdita della proprietà, che per l'occupazione illegittima).A seguito delle pronunce della Corte di Strasburgo, è stato, però, introdotto l'art. 43 d.p.r. n. 327/2001, che prevedeva la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa all'acquisizione "ex post" e al risarcimento per la perdita della proprietà (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima).Dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale di tale norma, il legislatore ha, infine, introdotto l'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, che prevede la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa ad un indennizzo - non ad un risarcimento - per la perdita della proprietà e per il ristoro del danno non patrimoniale (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima).E' chiaro che in questo travagliato (e in parte ondivago) percorso, la domande formulate dai soggetti che sono stati illegittimamente spogliati dei propri beni dall'Amministrazione possono risultare, rispetto alla sopravvenuta disciplina normativa e agli arresti giurisprudenziali che si siano nel frattempo affermati, non formulate in termini tecnicamente ineccepibili.Nel caso di specie, ad esempio, il ricorrente ha certamente formulato le sue domande tenendo conto delle acquisizioni giurisprudenziali nazionali che, all'epoca della proposizione del primo ricorso (anno 2002), privilegiavano ancora la soluzione della cosiddetta accessione invertita (la nota sentenza "Belvedere" della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stata, infatti, emanata solo in data 30 giugno 2000).In buona sostanza, la Sezione ritiene che il ricorrente abbia in effetti richiesto, facendo riferimento ai parametri tendenzialmente in auge nell'ambito della giurisprudenza nazionale al momento della proposizione della domanda, l'applicazione della vigente disciplina a tutela della sua

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

posizione proprietaria pregiudicata dall'illegittima occupazione e trasformazione del bene (sia che tale disciplina sia quella derivante dall'elaborazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, sia che essa sia quella - sopravvenuta - di cui all'art. 43 o, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultimo, di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).Al riguardo va precisato che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.G.A., Sez. Giur., n. 161/2012 e Cons. St.,, VI, n. 4557/2010), il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione solo quando, esorbitando dalle sue funzioni, pronuncia una decisione che vada oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, un'utilità o un bene della vita non richiesto, mentre rientra nella sua "potestas iudicandi" il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione.In altri termini, se il giudice non può rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, allo stesso non è preclusa, nell'ambito della situazione di fatto indicata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall'interessato.Nel caso in esame tale valutazione giuridica autonoma consiste, per l'appunto, nel ritenere che - a differenza di quanto formalmente prospettato dal ricorrente - nella specie non risulti essersi perfezionata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.1652 del 04/07/2012 - Relatore: Daniele Burzichelli - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:
Il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione solo quando, esorbitando dalle sue funzioni, pronuncia una decisione che vada oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, un'utilità o un bene della vita non richiesto, mentre rientra nella sua "potestas iudicandi" il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione.

Sintesi:
Se il giudice non può rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, ad egli non è preclusa, nell'ambito della situazione di fatto indicata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall'interessato.

Sintesi:
A fronte di domanda risarcitoria formulata sulla base del prospettato perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva, non incorre in ultrapetizione il giudice che, nell'ambito di una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall'interessato, ritenga, sulla base della sopravvenuta disciplina normativa e degli arresti giurisprudenziali che si siano nel frattempo affermati, non essersi perfezionata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva e affermi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente.

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

Estratto: «Si potrebbe, però, obiettare che gli odierni ricorrenti non hanno chiesto al Tribunale la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, ma il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima e per la perdita di proprietà.Sul punto il Collegio ritiene che la domanda proposta dai ricorrenti non debba, tuttavia, qualificarsi come una semplice domanda risarcitoria priva di ogni possibile alternativa (e che, quindi, dovrebbe essere rigettata, salvo che per quanto attiene al risarcimento per l'occupazione illegittima).E' chiaro, infatti, che, nella materia di cui si tratta, per intendere esattamente quali siano le pretese di ciascun ricorrente, occorre tener conto dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo.Come sopra indicato, a far data dal 1983 la giurisprudenza ha, infatti, ritenuto applicabile la cosiddetta "accessione invertita", in forza del quale la realizzazione dell'opera pubblica determinava il trasferimento della proprietà del bene in capo all'Amministrazione con la sopravvivenza in capo all'originario proprietario del solo diritto al risarcimento del danno (sia per la perdita della proprietà, che per l'occupazione illegittima).A seguito delle pronunce della Corte di Strasburgo, è stato, però, introdotto l'art. 43 d.p.r. n. 327/2001, che prevedeva la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa all'acquisizione "ex post" e al risarcimento per la perdita della proprietà (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima).Dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale di tale norma, il legislatore ha, infine, introdotto l'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, che prevede la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa ad un indennizzo - non ad un risarcimento - per la perdita della proprietà e per il ristoro del danno non patrimoniale (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima).E' chiaro che in questo travagliato (e in parte ondivago) percorso, la domande formulate dai soggetti che sono stati illegittimamente spogliati dei propri beni dall'Amministrazione possono risultare, rispetto alla sopravvenuta disciplina normativa e agli arresti giurisprudenziali che si siano nel frattempo affermati, non formulate in termini tecnicamente ineccepibili.Nel caso di specie, ad esempio, i ricorrenti hanno certamente formulato le loro domande tenendo conto delle acquisizioni giurisprudenziali che, all'epoca della proposizione del ricorso (ottobre 2000), privilegiavano ancora la soluzione della cosiddetta accessione invertita (la nota sentenza "Belvedere" della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stata, infatti, emanata solo in data 30 giugno 2000).In buona sostanza, la Sezione ritiene che i ricorrenti abbiano in effetti richiesto, facendo riferimento ai parametri tendenzialmente in auge al momento della proposizione della domanda, l'applicazione della vigente disciplina a tutela della loro posizione proprietaria pregiudicata dall'illegittima occupazione del bene (sia che tale disciplina sia quella derivante dall'elaborazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, sia che essa sia quella - sopravvenuta - di cui all'art. 43 o, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultimo, di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).Al riguardo va precisato che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.G.A., Sez. Giur., n. 161/2012 e Cons. St.,, VI, n. 4557/2010), il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione solo quando, esorbitando dalle sue funzioni, pronuncia una decisione che vada oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, un'utilità o un bene della vita non richiesto, mentre rientra nella sua "potestas iudicandi" il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione.In altri termini, se il giudice non può rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, ad egli non è preclusa, nell'ambito della situazione di fatto indicata dal ricorrente, una valutazione

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall'interessato.Nel caso in esame tale valutazione giuridica autonoma consiste, per l'appunto, nel ritenere che - a differenza di quanto formalmente prospettato dai ricorrenti - nella specie non risulti essersi perfezionata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.17898 del 31/08/2011 - Relatore: Umberto Goldoni - Presidente: Massimo Oddo

Sintesi:
Il giudice di merito può interpretare una domanda di accertamento del diritto di servitù in termini di domanda originariamente proposta come volta alla costituzione della servitù, a prescindere dalla espressione verbale utilizzata.

Estratto: «Con il quarto mezzo ci si duole del fatto che l'originaria domanda degli odierni resistenti sia stata interpretata come volta ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva, anche se il verbo utilizzato (accertarsi) comportava altro senso alle richieste svolte.Il motivo non ha pregio, atteso che la Corte lagunare, nell'esercizio, istituzionalmente demandato al giudice del merito, dell'interpretazione degli atti processuali ha ritenuto di interpretare la domanda originariamente proposta come volta alla costituzione della servitù a prescindere dalla espressione verbale utilizzata, tenuto conto che una siffatta pronuncia era l'unica compatibile e coerente con le premesse della comparsa di costituzione e la proposizione della domanda riconvenzionale.Tale analisi ermeneutica non risulta essere stata contrastata con argomentazioni atte a svilirne la valenza.Non basta infatti prospettare una diversa interpretazione per rendere inidonea quella adottata in sentenza se questa risulta, come nella specie, immune da vizi logici e giuridici.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI CIVILE, SOTTOSEZIONE 2 n.13556 del 20/06/2011 - Relatore: Ettore Bucciante - Presidente: Giovanni Settimj

Sintesi:
Non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalle parti, essendo compito del giudice (anche d'appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire.

Sintesi:
Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante.

Estratto: «Con i primi due motivi di ricorso la s.r.l. Edilcasa lamenta che la sentenza impugnata è affetta da extrapetizione, poiché le appellanti avevano dedotto che le sporgenze in questione erano state realizzate in violazione del locale regolamento edilizio, il quale consente, a determinate condizioni, la realizzazione di balconi in aggetto e di pensiline: condizioni la cui sussistenza nella specie era stata accertata dal consulente tecnico di ufficio.La censura appare manifestamente infondata, poiché la Corte d'appello non ha adottato una decisione diversa da quella che le era stata richiesta (la condanna all'eliminazione dei balconi e delle verande oggetto della causa), né era vincolata, nel provvedere sulla domanda, all'applicazione delle disposizioni invocate da Z.R. e F.R., in quanto compete al giudice l'individuazione delle norme pertinenti alla fattispecie sottoposta al suo esame (v., per tutte, Cass. 28 giugno 2010 n. 15383: Non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello il quale dia alla domanda od alìeccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalle parti, essendo compito del giudice (anche d'appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire; Cass. 20 giugno 2008 n. 15383: Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante; Cass. 12 maggio 2005 n. 14552: Il vizio di ultra ed extra petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione, dovendosi escludere la violazione dell'art. 112 c.p.c. tutte le volte in cui la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate).»

TRIBUNALE DI BOLOGNA, SEZIONE III CIVILE del 13/05/2011 - Relatore: Francesca Neri - Presidente: Francesca Neri

Sintesi:
L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria.

Estratto: «Occorre premettere che "Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("causa petendi" e "petitum"), sostituisca i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), attribuisca o neghi un

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato) oppure rilevi d'ufficio un'eccezione che essendo diretta ad invalidare l'avversa pretesa può essere proposta soltanto dalla parte interessata. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando il giudice di merito nell'esercizio del suo potere di interpretare l'atto di citazione dia alla domanda una qualificazione giuridica diversa "prima facie" attribuibile in base al tenore di alcune espressioni adoperate nell'atto introduttivo del processo". (Cass. 6476/97); inoltre, "L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria" (Cass. SS.UU. 10840/03).Dall'atto di citazione è chiaramente desumibile che l'attrice ha inteso agire nei confronti del Comune per far valere (anche) una responsabilità ex art. 2051 cod. civ., in qualità di proprietario e custode della pubblica via.Com'è noto, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (v. ad es. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279; Cass. Civ. n. 17377/07), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cod. civ., l'attore ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.Per quanto concerne l'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero nei confronti di beni di ampie dimensioni, la Corte ha ribadito che per l'affermazione della responsabilità prevista da tale norma non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico, sicché, in teoria, la responsabilità presunta del custode ex art. 2051 cod. civ. ben può essere invocata anche nei confronti della P.A., ovvero con riferimento ai danni causati da beni demaniali, o ancora con riferimento a danni causati da beni destinati ad uso pubblico.Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.Infatti, il Supremo Collegio ha affermato che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.Con particolare riferimento alle strade riconducibili al c.d. demanio comunale, la Corte di legittimità ha evidenziato l'esigenza di una valutazione più specifica rispetto a quella richiesta nel caso di sinistri analoghi verificatisi in autostrade, individuando, quale circostanza sintomatica della possibilità di custodia, che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano: delimitato dallo stesso Comune.»

TRIBUNALE DI TRIESTE, SEZIONE CIVILE del 02/05/2011 - Relatore: Anna Lucia Fanelli - Presidente: Anna Lucia Fanelli - Parti: Ce. Ma. c. Comune di Trieste

Sintesi:
Il riferimento contenuto nell'atto di citazione al potere di custodia della P.A. sul bene quale proprietaria e addetta alla manutenzione consente di riqualificare la domanda risarcitoria facendo riferimento anche all'art. 2051 c.c. senza incorrere nel divieto di ultrapetizione.

Estratto: «Non si nega, in effetti, l'astratta configurabilità nella fattispecie della responsabilità dell'amministrazione convenuta, sotto il duplice profilo sia della violazione del generale canone del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., sia dell'operatività della speciale presunzione di colpa del custode prevista dall'art. 2051 c.c., nulla ostando d'altronde, sul piano della ritualità dell'editio ationis, a che vengano esaminati entrambi i detti profili di responsabilità. Infatti, da un verso, al di là della indubbiamente scarna e sibillina esposizione contenuta nell'atto introduttivo, l'avere l'attrice già allora sostanzialmente fatto riferimento anche al potere di custodia del Comune sulle strutture del palazzo di giustizia - quale "proprietario e/o obbligato alla manutenzione" - consente di riqualificare la domanda altresì facendo riferimento all'art. 2051 c.c., senza incorrere nel divieto di ultrapetita (cfr., in proposito, Cass. civ. 11694/99, 19653/04, 490/79 e 4977/79). Dall'altro verso, lo stesso ente convenuto, almeno a partire dalle difese svolte dopo la prima memoria attorea ex art. 183 comma 6 c.p.c. (maggiormente esplicative delle ragioni giuridiche azionate), sembra aver implicitamente accettato il contraddittorio anche in ordine ad una eventuale imputazione di colpa appunto ai sensi della citata norma speciale.»

TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 19/04/2011 - Relatore: Antonella Di Stasi - Presidente: Antonella Di Stasi - Parti: S.A. c. Comune di Salerno

Sintesi:
Rientra nel potere officioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile.

Estratto: «Ciò premesso, va osservato che il thema decidendum attiene alla responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

di strade pubbliche.Va previamente qualificata giuridicamente la domanda risarcitoria proposta.Rientra certamente nel potere officioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile (ex multis, Cass. 5.92005 n. 17764, Cass. 12694/1999; Cass 6069/1997; Cass 1352/1996).Com'è noto, secondo l'orientamento tradizionale la tutela del singolo è esclusivamente quella predisposta dall'articolo 2043 c.c.Si osserva, in particolare, che la P.A. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e· diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere di cui all'articolo 2043 cc, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd trabocchetto o insidia stradale.Sussiste, pertanto, l'insidia, quale elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione che è fondamento della responsabilità risarcitoria ex articolo 2043 della P.A. per i danni subiti dall'utente stradale, allorché essa non sia visibile e non prevedibile ed il relativo onere probatorio si pone a carico del danneggiato (Cfr. Cass 22.4.1999 n. 3991, id 28.7.1997 n. 7062, id 20.8.1997 n. 7742, id 16.6.1998 n. 5989).Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Tribunale, la responsabilità della P.A., proprietaria di una strada pubblica, per i danni subiti dall'utente di detta strada, trova, invece, fondamento nella norma di cui all'articolo 2051 c.c.La P.A, quale custode della strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo, deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito e l'utente danneggiato deve limitarsi a provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cfr. Cass. 3.4.2009 n. 8157; Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass. 27.3.2007 n. 7403, id. 6.7.2006 n. 15384, id. 20.2.2006 n. 3651, id. 22.4.1998 n. 4070, id. 20.11.1998 n. 11749).Si osserva, in particolare, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia disciplinata dall'articolo 205l cc ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.La responsabilità del custode viene esclusa solo dal "caso fortuito", inteso come fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cfr. Casso 6.7.2006 n. 15384, Cass. 10.3.2005 n. 5326, Cass. 28.10.1995 n. 11264).Va ancora rimarcato che la custodia, titolo fondante la responsabilità ex articolo 2051 c.c. si identifica con una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata.n custode, si osserva, risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente ma più semplicemente per la particolare posizione in cui si trova rispetto alla cosa danneggiante, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.Peraltro, la possibilità o meno del potere di controllo va accertata in termini oggettivi nel caso concreto: se il potere di controllo è oggettivamente impossibile non vi è custodia e, quindi, non vi è responsabilità della P.A. ai sensi dell'articolo 2051 cc, residuando, ove ne ricorrano gli estremi, la responsabilità di cui all'articolo 2043 c.c.In particolare, con riferimento ai beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, come sopra delineata, va esaminata in relazione all'estensione delle strade, alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di sicurezza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.Con riferimento precipuo al demanio stradale comunale,

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale, deve ritenersi figura sintomantica dell'effettivo controllo di una strada la circostanza di fatto che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato (articolo 41 quienquies l. 17.8.1942 n. 1150 come modificato dall'articolo 171. 6.8.1967 n. 765; articolo 9 d.p.r. 6.6.2001 n. 380; articolo 4 D.leg. 30.4.1992 n. 285).Va, poi considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato.Si osserva, infatti, che sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'articolo 2043 cc sia nell'ipotesi dell'applicabilità dell'articolo 2051 cc, il comportamento colposo del danneggiato può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo 1227 comma l cc come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento.Va, infine, rimarcato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente, enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode.Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al pubblico uso, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art, 2051 c.c. (in concreto non escludibile a carico dell'ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell'area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al comma 2 dell'art. 2055 c.c., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 del d.lg. n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto (Cfr. Cassazione civile, sez. III 16/05/2008, n. 12425; Cassazione civile, sez. III, 06 luglio 2006, n. 15383).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.6487 del 24/03/2011 - Relatore: Vincenzo Proto - Presidente: Massimo Oddo

Sintesi:
Una corretta interpretazione della domanda giudiziale impone all'interprete di non fermarsi alla sola analisi letterale delle parole, ma richiede anche e soprattutto una valutazione di tipo contenutistico e sostanziale, al fine di verificare la finalità perseguita dalla parte, vale a dire l'utilità concreta che l'attore si attende dal giudizio

Sintesi:
L'interpretazione della domanda giudiziale costituisce un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito.

Sintesi:
È compito del giudice inquadrare nell'esatta disciplina giuridica il rapporto dedotto, con il solo limite del divieto di immutare il "petitum" o la "causa petendi" o di introdurre nuovi elementi nel tema controverso.

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

Estratto: «1. Con il primo motivo del ricorso principale il P. lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. perché la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile .l'appello malgrado l'appellante abbia invocato l'applicazione dell'art. 13 delle N.T.A. del PRG di Gallipoli (norma che prevede quale distanza minima tra due costruzione contrapposte la distanza di 10 metri) mai invocata in precedenza.Il ricorrente rileva che nel giudizio di primo grado il M. aveva dedotto la violazione dell'art. 21 N.T.A. del P.R.G.(che vieta a costruzione isolata di adiacenze da adibire ad autorimesse) e il richiamo a tale norma avrebbe integrato, secondo il ricorrente, una causa petendi non attinente alla distanza legale, ma diretta a far valere il divieto di realizzare volumi distaccati dal corpo centrale della fabbrica; lo scopo della domanda iniziale sarebbe stato, sempre secondo il ricorrente, l'accorpamento delle pertinenze con la fabbrica principale, mentre in appello, il M., chiedendo l'applicazione dell'art. 13 N.T.A., avrebbe chiesto, in violazione del divieto di domande nuove, il rispetto delle distanze legali.Occorre ricordare, preliminarmente e in via generale, l'orientamento consolidato di questa Corte per il quale una corretta interpretazione della domanda impone all'interprete di non fermarsi alla sola analisi letterale delle parole, ma richiede anche e soprattutto una valutazione di tipo contenutistico e sostanziale, al fine di verificare la finalità perseguita dalla parte, vale a dire l'utilità concreta che l'attore si attende dal giudizio (Cass. n. 8128 del 2004, n. 22665 del 2004 Cass. 21/2/2007 n. 4034); la relativa attività ermeneutica costituisce un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito (Cass. n. 4754 del 2004) . Il giudice di appello ha rilevato che il M. in primo grado aveva esposto:di essere proprietario di una casa di abitazione distante 3 metri dal confine;- che il P. aveva realizzato un condominio distante metri 1,30 dal confine e aveva successivamente costruito i due box a ridosso del muro di cinta. La Corte leccese, sulla base di tali premesse, ha rilevato che il M., aveva lamentato la violazione delle regole sulle distanze legali previste dall'art. 21 N.T.A. e aveva chiesto la demolizione dei box e il risarcimento del danno.Pertanto per il giudice di appello la domanda del M. non poteva considerarsi domanda nuova essendo rimasti immutati la causa petendi (violazione della distanza legale) e il petitum (demolizione dei box); il richiamo ad una disposizione normativa diversa rispetto a quella richiamata in primo grado atteneva al profilo della qualificazione del fatto, ma lasciava immutato il fatto costitutivo della pretesa.Il giudice ha, dunque, ritenuto, con apprezzamento di fatto insindacabile da questa Corte (e comunque immune da censure), che sin dal primo grado fosse stata proposta una domanda di riduzione in pristino per violazione della normativa sulle distanze; di ciò, d'altra parte, erano ben consapevoli i convenuti: lo stesso ricorrente, riconosce a pag. 2 del suo ricorso, che il M. in primo grado chiedeva CTU per la verifica della distanza intercorrente tra i box e la parte più vicina della costruzione di sua proprietà.La circostanza che possa essere stata invocata una norma non pertinente non assume, evidentemente, rilievo alcuno posto che è compito del giudice inquadrare nell'esatta disciplina giuridica il rapporto dedotto, con il solo limite del divieto di immutare il "petitum" o la "causa petendi" o di introdurre nuovi elementi nel tema controverso (Cass. 20/3/1998 n. 2965); tale limite, come detto, non è stato superato.Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo di cui agli artt. 872, 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni (cfr. ex multis Cass. 27/3/2002 n. 4372 e, da ultimo, Cass. 15/6/2010 n. 14446). Il primo motivo di ricorso è pertanto totalmente destituito di fondamento.»

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE III CIVILE del 09/02/2011 - Relatore: Oronzo Putignano - Presidente: Oronzo Putignano - Parti: Mi. S.a.s. c. Comune di Bari e altri

Sintesi:
L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.

Estratto: «Con riguardo all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserito vizio dell'editio actionis non appare inutile rammentare che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (così, da ultimo, Cass. sez. III, 28.8.2009, n. 18783).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.714 del 13/01/2011 - Relatore: Magda Cristiano - Presidente: Corrado Carnevale

Sintesi:
Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.

Estratto: «Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 3012/010), il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.Considerato, pertanto, che ogni occupazione temporanea e d'urgenza ingenera un'obbligazione diretta a compensare il mancato godimento del bene per tutta la durata della sua indisponibilità e che, come emerge dalla narrativa della sentenza impugnata e dalle

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

conclusioni definitive delle parti riportate nell'epigrafe, il R. e gli eredi L.I. avevano chiaramente manifestato la volontà di ottenere dal Comune di Furnari il pagamento di tutte le somme loro dovute per il titolo invocato, correttamente la Corte territoriale richiesta della liquidazione, conformandosi a quanto previsto dalla legge, ha determinato l'indennità con riferimento all'intero periodo durante il quale si è protratta l'occupazione legittima, non ritenendosi vincolata, a norma dell'art. 112 c.p.c., all'erronea prospettazione difensiva degli odierni controricorrenti che (all'evidenza confondendo il significato delle espressioni atecniche "irreversibile trasformazione" ed "occupazione appropriativa", spesso, ancorché impropriamente, adoperate come sinonimi in quanto riferentisi a fenomeni fra loro interdipendenti) individuava la cessazione del periodo di occupazione legittima nella data di realizzazione dell'opera pubblica anziché in quella (successiva) di scadenza del termine (in origine quinquennale e poi prorogato per legge per un biennio) previsto nell'ordinanza sindacale di autorizzazione all'immissione in possesso.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.23582 del 22/11/2010 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Corrado Carnevale

Sintesi:
E' compito del giudice l'esatta qualificazione giuridica dei fatti dedotti a fondamento costitutivo della domanda, nonché l'inquadramento dell'azione proposta nella tipizzazione legislativa che le è propria.

Estratto: «A questi principi si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, la quale ha accertato - ed il Ministero confermato - che il B., fin dall'atto introduttivo del giudizio, ha dedotto la sussistenza di un procedimento ablativo nei confronti del fondo di sua proprietà ubicato in contrada M. per la costruzione della locale caserma dei carabinieri; e chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno e/o al pagamento dell'indennizzo in misura corrispondente al valore venale del bene espropriato senza menzionare l'esistenza di alcun titolo che ne autorizzava l'acquisizione coattiva da parte dell'amministrazione statale.A nulla rileva che l'espropriato avesse utilizzato promiscuamente il termine indennizzo/risarcimento o che avesse omesso di indicare una delle denominazioni con cui dottrina e giurisprudenza sono solite indicare l'anomalo fenomeno dell'espropriazione illegittima cd. acquisitiva (occupazione espropriativa, appropriativa, accessione invertita ecc.) posto a fondamento della pretesa: essendo sufficiente che ne abbia indicato gli elementi costitutivi, rappresentati da un procedimento espropriativo in corso (perciò comportante la dichiarazione di p.u. del suo fondo) pervenuto alla fase dell'occupazione temporanea e dalla mancata adozione del decreto di esproprio. E che la richiesta fosse rivolta ad ottenere l'equivalente del bene perduto (peraltro in misura pari al suo valore venale) quale previsto dall'art. 42 Cost. per qualsiasi genere di espropriazione per p.u. a prescindere dal nomen iuris - indennizzo o risarcimento - attribuitole dal proprietario espropriato: anche perché questa Corte ha ripetutamente affermato che è compito del giudice l'esatta qualificazione giuridica dei fatti dedotti a fondamento costitutivo della domanda stessa, nonché l'inquadramento dell'azione proposta nella tipizzazione legislativa che le è propria (Cass. 13423/2004). Del tutto ininfluente è, infine, la circostanza che al momento di detta domanda o successivamente non sussistessero tutte o in parte, le condizioni per il verificarsi dell'occupazione espropriativa, avendo costantemente la

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

giurisprudenza enunciato il principio che non si tratta di presupposti processuali, per cui è sufficiente che le stesse, così come la pronuncia del decreto di espropriazione nelle ablazioni legittimi, sussistano al momento della decisione.»

TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE I CIVILE del 09/06/2010 - Relatore: Antonella Di Stasi - Presidente: Antonella Di Stasi - Parti: A. S.p.A. c. B. I.

Sintesi:
Il giudice ha il potere dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti.

Sintesi:
Il giudice può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia e anche applicare una norma di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata, ma, onde evitare di incorrere nel vizio di ultrapetizione, deve lasciare inalterati sia il "petitum" che la "causa petendi", senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

Estratto: «Costituisce principio giurisprudenziale pacifico che il giudice ha il potere dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti. (Cfr Cassazione civile, sez. II, 17 luglio 2007, n. 15925).Al giudice, quindi, compete il potere-dovere di qualificare giuridicamentel'azione e di attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti, il "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il giudice stesso può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia e anche applicare una norma di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata, ma, onde evitare di incorrere nel vizio di ultrapetizione, deve lasciare inalterati sia il "petitum" che la "causa petendi", senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cfr Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2007, n. 12402;.Tanto è avvenuto, nella specie, atteso che il giudice di primo grado, nel qualificare diversamente la domanda non ha alterato né il "petitum" né la "causa petendi", né tantomeno ha attribuito un bene diverso da quello domandato o introdotto nel tema controverso nuovi elementi di fatto.»

Sintesi:
Il potere di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché esso è subordinato alla proposizione di motivo di gravame relativamente alla qualificazione ritenuta dal primo giudice sul punto.

Estratto: «L'appellante contesta, poi, la correttezza della qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice di primo grado.Va evidenziato che il potere di qualificazione

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché esso è subordinato alla proposizione di motivo di gravame relativamente alla qualificazione ritenuta dal primo giudice sul punto (Cfr Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2005, n. 8082).Il motivo di gravame è fondato.La qualificazione operata dal primo giudice non risulta corretta, il thema decidendum attiene alla responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dall'utente, conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.Com'è noto, secondo l'orientamento tradizionale la tutela del singolo è esclusivamente quella predisposta dall'articolo 2043 cc.Si osserva, in particolare, che la P A. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primari e fondamentale del neminem laedere di cui all'articolo 2043 cc, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al ed trabocchetto o insidia stradale.Sussiste, pertanto, l'insidia, quale elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione che è fondamento della responsabilità risarcitoria ex articolo 2043 della P.A. per i danni subiti dall'utente stradale, allorché essa non sia visibile e non sia prevedibile ed il relativo onere probatorio si pone a carico del danneggiato (Cfr. Cass 22.4.1999 n. 3991, id 28.7.1997 n. 7062, id 20.8.1997 n. 7742, id 16.6.1998 n. 5989).Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Tribunale, la responsabilità della P.A., proprietaria di una strada pubblica, per i danni subiti dall'utente di detta strada, trova, invece, fondamento nella norma di cui all'articolo 2051 cc.La P.A., quale custode della strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo, deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito e l'utente danneggiato deve limitarsi a provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cfr. Cass.27.3.2007 n. 7403, id. 6.7.2006 n. 15384, id. 20.2.2006 n. 3651, id. 22.4.1998 n. 4070, id. 20.11.1998 n. 11749).Si osserva, in particolare, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia disciplinata dall'articolo 2051 cc ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.La responsabilità del custode viene esclusa solo dal "caso fortuito", inteso come fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggialo purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cfr. Cass. 6.7.2006 n. 15384, Cass. 10.3.2005 n. 5326, Cass. 28.10.1995 n. 11264).Va ancora rimarcato che la custodia, titolo fondante la responsabilità ex articolo 2051 cc. si identifica con una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata.Il custode, si osserva, risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma più semplicemente per la particolare posizione in cui si trova rispetto alla cosa danneggiarne, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.Peraltro, la possibilità o meno del potere di controllo va accertata in termini oggettivi nel caso concreto: se il potere di controllo è oggettivamente impossibile non vi è custodia e, quindi, non vi è responsabilità della P.A. ai sensi dell'articolo 2051 cc, residuando, ove ne ricorrano gli estremi, la responsabilità di cui all'articolo 2043 cc.In particolare, con riferimento ai beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, come sopra delineata, va esaminata in relazione all'estensione delle strade, alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di sicurezza che li connotano, agli

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

strumenti che il progresso tecnologico appresta e che condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.Con riferimento alla fattispecie in esame, la notevole estensione della SS 88, aperta al libero uso della generalità degli utenti e caratterizzata da traffico intenso e continuo, rende oggettivamente impossibile un potere di controllo e vigilanza costante da parte dell'ente gestore e, conseguentemente, insussistente un dovere di custodia fonte della responsabilità di cui all'articolo 2051 cc.La domanda proposta, quindi, va qualificata quale azione risarcitoria ex articolo 2043 cc.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.2602 del 04/02/2010 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:
L'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale rientra nei compiti del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata; detta interpretazione non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale, ma deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell'atto stesso in relazione alla finalità che la parte intende perseguire.

Estratto: «Con il secondo motivo, infine, la Pratolungo, deducendo violazione dei principi in tema di interpretazione della domanda, sì duole che i giudici di merito abbiano ritenuto rinunciata la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione senza considerare che la rinuncia doveva risultare da un comportamento incompatibile con il mantenimento della richiesta avanzata;e non poteva essere ricavata dalla omessa menzione della stessa nelle conclusioni genericamente precisate.Anche questa censura è fondata per ragioni diverse da quella esposta dalla società E' vero, infatti, che l'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale rientra nei compiti del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata;e che detta interpretazione non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale, ma deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell'atto stesso in relazione alla finalità che la parte intende perseguire.Ma nel caso la stessa sentenza impugnata ha riferito che la proprietaria aveva lamentato la mancata determinazione da parte della sentenza di primo grado dell'indennità di occupazione; ed insistito espressamente per la sua liquidazione da parte della Corte di appello. Pertanto, a fronte di tale espressa richiesta della Pratolungo, a nulla più rilevava stabilire se il Tribunale avesse o meno bene interpretato l'asserita rinuncia della proprietaria a conseguirne la stima in primo grado;ed infine se la Corte di appello dovesse provvedere quale giudice di secondo grado sull'impugnazione proposta dalla società su tale profilo tessendo decisiva esclusivamente la circostanza che quest'ultima avesse espressamente richiesto alla Corte territoriale di procedere alla stima dell'indennità di occupazione temporanea e che la competenza a liquidarla appartenesse della L. n. 865 del 1971, ex art. 20, proprio alla Corte adita, seppure in unico grado. La quale dunque doveva provvedere in tale qualità sulla richiesta (Cass. 25013/2006; 11322/2005; 18067/2004; 11864/2001) anche perché nessuna contestazione al riguardo era stata sollevata dal Comune di Roma.Attesa, infatti, la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, si trattava di domanda proposta al giudice competente, e non già dell'impugnazione delle statuizioni suddette, che abbisognava dell'appello incidentale: domanda che, per ragioni di economia processuale, può ben essere proposta alla Corte come giudice di unico

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte